

Sandro Carocci
Angararii e franci.
*Il villanaggio meridionale **

[A stampa in *Studi in margine all'edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. Cuozzo e J.-M. Martin, Avellino, Sellino editore, 2009, pp. 205-241 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.retimedievali.it]

Nel 1329, il vescovo di Cefalù leggeva sconsolato gli antichi documenti del suo archivio. A migliaia, riportavano i nomi dei *villani* che verso il 1140 re Ruggero II aveva donato alla chiesa. E invece, nessuno più restava! Tutti avevano ormai ottenuto la libertà (*sunt libertatem adepti*). Qualcuno era stato fatto chierico, altri addirittura cavalieri. I disordini bellici, l'avvicinarsi delle dinastie, la sacrilega violenza dei potenti e la stessa *negligentia* dei suoi predecessori erano colpevoli, secondo il vescovo, di tanta dissipazione.¹ Oppure, ecco un altro documento. È una lettera di Federico II, del 1222. Sanciva che tutti gli abitanti di quattro villaggi calabresi erano discendenti di *servi* del monastero di S. Stefano del Bosco, e tali dovevano restare con i loro figli.²

Come interpretare queste fonti? È corretto parlare di un “parte sostanziale della popolazione contadina” costituita da “uomini certamente non liberi”, che “n’ont la libre disposition ni de leur personne, ni des biens qu’ils détiennent”?³ Con alcune sfumature, questa è in effetti l’impostazione che la storiografia ottocentesca ha trasmesso al secolo successivo, e (in parte) al nostro. Il suo successo è stato dovuto all’enfasi posta sulla conquista normanna, e sulle sue conseguenze in termini di asservimento delle popolazioni rurali. Ma è dipeso anche dallo stesso meritorio lavoro dell’erudizione ottocentesca sulle fonti greche ed arabe, dove tuttavia, in modo del tutto arbitrario, nei registi e nelle traduzioni furono introdotti in gran numero termini come “servo” o “villano”, viceversa assenti negli originali greci e arabi. Nella storiografia del secondo Novecento, è restata l’idea di “una fascia vastissima di coltivatori (...) assimilata in un’unica condizione di non liberi”. L’immagine di un diffuso asservimento, peraltro, è stata declinata in termini di volta in volta diversi, con l’accento posto talora sull’eredità tardoantica e bizantina, altre volte sulle differenze di etnia e religione (gli asserviti sarebbero stati in tal caso musulmani e greci), altre volte ancora sulle difformità regionali.⁴ Alcune sintesi recenti recepiscono questo quadro, ma in parte lo

* Presento qui, con molte modifiche, un capitolo di una ricerca sulla signoria nell’Italia meridionale in corso di ultimazione. Ringrazio per i consigli e i suggerimenti Emanuele Conte, Amedeo De Vincentiis, Vera von Falkenhäusen, Vito Loré, Jean-Marie Martin, Jean-Claude Maire Vigueur, Igor Mineo, Gino Salvemini, Antonio Sennis e Marco Venditelli.

¹ *Rollus Rubeus. Privilegia ecclesie Cephaleditane*, a cura di C. Mirto, Palermo 1972, pp. 39-41: “villani qui ob prelatorum negligentiam et potentiorum usurpationem sacrilegam et mutationem dominii nec non guerrarum discrimina sunt libertatem adepti, quamvis de eis aliqui, quadam libertatem usurpata, clerici facti sunt in eadem ecclesiam, aliqui [arma] militaria usurpative sumpserunt”. Tornerò su questo testo più oltre, in corrispondenza della nota 108.

² J.L.A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi, sive constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et filiorum eius*, Paris 1859-1861, II.1, pp. 275-277.

³ Citazioni da G. A. Loud, *L’attività economica dei monasteri nel principato di Salerno durante il XII secolo*, in *Salerno nel XII secolo. Istituzioni, Società, Cultura*. Atti del Congresso Internazionale, Raito di Vietri sul Mare (Salerno), 16/20 giugno 1999, a cura di P. Delogu e P. Peduto, Salerno 2004, pp. 310-336, a p. 314; F. Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, I-II, Paris 1907 (rist. an. New York 1960-1969), a pp. 533-534.

⁴ Manca ancora una ricostruzione dettagliata sulla vicenda storiografica della servitù meridionale. Come esempi influenti delle posizioni ottocentesche, e del primo Novecento, mi limito a rinviare a R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, Palermo 1972 (apparso nel 1805-1816), I, pp. 265-270; M. Amari, *Storia dei Musulmani di Sicilia*, Palermo 1854-1872, III, pp. 233-271; Chalandon, *Histoire* cit., pp. 528-538. Inserimento di una terminologia servile in registi e traduzioni di documenti ad esempio in: S. Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati*, Palermo 1868-1882;

sfumano, sottolineando come una condizione servile dei villani sia sostenibile solo in epoca tarda, e non divenisse mai prevalente in alcune regioni.⁵ Oppure spostano il piano del discorso, cercando il confine fra libertà e servitù nel rapporto con il potere pubblico. Sostengono così che tutti i rustici soggetti a nobili e chiese fossero privi della libertà, garantita soltanto dalla soggezione diretta al dominio e alla protezione del sovrano.⁶

In apparenza, gli argomenti a favore di queste interpretazioni abbondano. Nelle fonti meridionali compaiono attestazioni precocissime di *servi glebe*, di *coloni*, di *ascripticii*. Le leggi descrivono schiavi in fuga, e i notai utilizzano con disinvoltura, per classificare i dipendenti contadini, termini numerosi ed evocatori (*censilis*, *recommendatus*, *affidatus*, *defensus*, e tanti altri). Singoli documenti, come i due sopra citati, sembrano chiarire ogni dubbio.

Invece stendere il manto della servitù sulle campagne meridionali è un'operazione sbagliata. Impedisce un'esatta visuale delle società rurali. Per contrastarla, non basta richiamare i pochi studi che hanno affermato la generale libertà dei contadini meridionali.⁷ Occorre, piuttosto, complicare il quadro. Potremo così constatare quanto sia scorretto presentare sotto la generica etichetta di "servitù" (o di "libertà") statuti della dipendenza in continua evoluzione, per effetto delle trasformazioni sociali e politiche, della riflessione colta, delle legislazioni sovrane.

1. *Problemi di impostazione*

Per il meridione italiano come per tante altre regioni europee, la comprensione della vicenda storica della servitù è stata complicata dalla presenza, e dalla commistione, di due diverse impostazioni d'analisi.

Da un lato, la servitù è stata considerata come uno statuto bene caratterizzato, ovviamente in maniera negativa, sul piano giuridico e della considerazione sociale. Dall'altro lato, la ricerca ha parlato di condizione servile non sulla base delle concezioni del tempo, ma semplicemente in presenza di determinati vincoli personali e patrimoniali (obblighi di residenza, controlli sui matrimoni, carattere personale ed ereditario della subordinazione, ecc.).

Proprio questa duplice possibilità di definizione è stata all'origine di un violento e (storiograficamente) celebre attacco: quello mosso da Leo Verriest alle tesi di Marc Bloch in materia di servitù, poco dopo la sua morte. Bloch era stato tormentato dal problema della servitù, tentando a più riprese di chiarire cosa definisse la condizione servile, che a suo avviso accomunava la massa dei soggetti ai signori.⁸ Com'è noto, pur sottolineando le conti-

C. A. Garufi, *Censimento e catasto della popolazione servile. Nuovi studi e ricerche sull'ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia nei secoli XI e XII*, in "Archivio storico siciliano", XLIX (1928), pp. 1-100. Nella storiografia sul villanaggio, importante è stato il libro di I. Peri, *Il villanaggio in Sicilia*, Palermo 1965 (ora in Idem, *Villani e cavalieri nella Sicilia medievale*, Roma-Bari 1993, pp. 3-121), con una rapida ma utile ricostruzione degli studi anteriori alle pp. 7-9. Una buona panoramica della ricerca è P. Corrao, *Il servo*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo (Atti delle nove giornate normanno-sveve. Bari, 17-20 ottobre 1989)*, a cura di G. Musca, Bari 1991, pp. 61-78. Fra gli studi più recenti, ricordo F. Panero, *Schiavi servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, pp. 295-304 e 324-330, dove si ipotizza anche l'origine siciliana dei villani attestati nelle regioni continentali.

⁵ J.-M. Martin, *La vita quotidiana nell'Italia meridionale al tempo dei Normanni*, Milano 1997 (ed. orig. Paris 1994), pp. 222-231; D. Matthew, *I Normanni in Italia*, Roma-Bari 1997 (ed. orig. Cambridge 1992), pp. 175-189; P. Corrao, *Gerarchie sociali e di potere nella Sicilia normanna. Questioni storiografiche e interpretative*, in *Señores, siervos, vasallos en la Alta Edad Media*, XXVIII Semana de Estudios Medievales, Estella 16-20 julio 2001, Pamplona 2002, pp. 459-481, in partic. pp. 475-481.

⁶ E. Conte, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, pp. 219-223.

⁷ Ad esempio, per la Campania del XII secolo, P. Toubert, *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, Torino 1995, pp. 306-307.

⁸ "Il servaggio tormentò Marc Bloch": R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo*, vol II, *Signoria rurale e feudo* (1970), Bologna 1974, p. 57. Gran parte dei numerosi interventi blochiani in materia sono raccolti in M. Bloch, *Rois et serfs et autres écrits sur le servage*, Paris 1996; fra le analisi della ricerca blochiana, ricordo solo: P. Bo-nassie, *Marc Bloch, historien del la servitude : réflexions sur le concept de « classe servile »*, in *Marc Bloch au-*

nue trasformazioni della servitù, il suo carattere composito e fluttuante, aveva concluso che un buon indizio di servitù fosse la sottomissione a tre oneri signorili, lo *chevage*, la manomorta e il divieto di *formariage*.⁹ Storico del diritto, Verriest affermò invece, con puntiglio e violenza di toni, che andassero considerati come *servi* solo i contadini definiti come tali dalle fonti, e ricordò che in molti documenti anche personaggi dichiarati esplicitamente liberi apparivano sottomessi agli obblighi presentati da Bloch come indizi di servitù.¹⁰

È una polemica significativa. Mostra come la diversità di concezioni abbia complicato l'analisi quando è prevalso un atteggiamento antagonista, con i sostenitori di una definizione sicuri nel proclamare l'illegittimità dell'altra. Invece entrambe le impostazioni sono legittime, e utili. Ognuna focalizza l'attenzione su aspetti diversi delle relazioni di autorità e di soggezione che percorrevano il mondo rurale.

Accanto a pregi, sui quali tornerò dopo, i due modi di concettualizzare la servitù presentano però degli inconvenienti. Seguire la prima impostazione, e dunque pensare la servitù soltanto come uno statuto dichiarato e percepito dai contemporanei, può riportarci alle astrattezze di una vecchia tradizione storico-giuridica. Il rischio principale è quello di reificare un modello astratto di servitù, pretendendone la fissità e l'oggettività, senza percepire come, all'apposto, la nozione di servitù mutasse continuamente, al pari di ogni altra rappresentazione sociale, a seconda dei contesti geografici, delle relazioni di potere, delle strutture sociali, della riflessione colta.

Per comprendere questo punto, è utile paragonare servitù e nobiltà. Di *nobilitas* e soprattutto di *nobiles* o termini analoghi, le fonti sono ricche in tutte le regioni e le epoche. Ma dopo dibattiti accessi, ormai fra gli storici dell'alto e pieno medioevo v'è una (sostanziale) concordia nel considerare la *nobilitas* e la qualifica di *nobilis*, piuttosto che una classe o una condizione sociale precisa, una forma di rappresentazione della superiorità sociale: uno schema di inquadramento della preminenza cangiante e mutevole quanto diverse e sempre nuove erano le vie alla supremazia. Allo stesso modo occorre guardare alla nozione di servitù. Piuttosto che una condizione oggettiva, era una rappresentazione dell'inferiorità sociale e economica: uno schema e un lessico della subordinazione che potevano o meno attivarsi a seconda dei contesti, delle dinamiche politiche, della congiuntura economica, delle convenienze, del contesto argomentativo. La servitù, e ogni esplicita definizione di inferiorità personali o di ceto, vanno considerate insomma come strumenti di dominio. Erano mezzi per affermare e mantenere l'assoggettamento, piuttosto che descrizioni oggettive delle condizioni sociali.

Questa coscienza è mancata, e tuttora manca, in molti sostenitori, come Leo Verriest, della necessità di attenersi al lessico delle fonti e alle definizioni colte della servitù. Ma anche quando è chiaro il carattere strumentale e performativo degli idiomi servili, alcuni inconvenienti restano. Rimane il rischio di subordinare l'analisi alle rappresentazioni e ai linguaggi dei contemporanei, che mancavano di precisione e univocità. È facile, inoltre, sopravvalutare l'influenza della cultura giuridica, e in particolare delle elaborazioni di Irnerio e dei giuristi successivi sulle disposizioni teodosiane in materia di colonato. Infine, le epoche tarde, posteriori alla metà del XII secolo, vengono immancabilmente privilegiate.

jour d'hui. Histoire comparée et sciences sociales, Paris 1990, pp. 363-387 (con aggiornamenti, ora in Idem, *Les sociétés de l'an mil. Un monde entre deux âges*, Bruxelles 2001, pp. 23-50); D. Barthélemy, *Postface*, in Bloch, *Rois et serfs* cit., pp. 311-332; F. Panero, *Le nouveau servage et l'attache à la glèbe aux XII^e et XIII^e siècles: l'interprétation de Marc Bloch et la documentation italienne*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 112 (2000), pp. 551-561.

⁹ Lo *chevage* era una tassa fissa e personale, solitamente versata con ritualità volte a sottolineare la subordinazione; la manomorta, in questo caso, designa il diritto del signore a tassare la successione di un sottoposto, e ad incamerarne i possessi in mancanza di figli; il *formariage* era il matrimonio all'esterno del gruppo dei dipendenti signorili.

¹⁰ L. Verriest, *Institutions médiévales*, Mons 1946, alle pp. 171-248; cfr. Bonnassie, *Marc Bloch* cit., pp. 26-28, e Barthélemy, *Postface* cit., pp. 321-324.

Guardando agli obblighi e alle costrizioni del sottoposto, la seconda impostazione sembra affidare la definizione del fenomeno servile alla forza delle cose. È certamente la più utile per penetrare nelle concrete articolazioni della società, e per descrivere l'assoggettamento e il potere. Vanta per questa ragione una tradizione storiografica illustre, che, con posizioni diversificate, attraversa il XIX secolo, annovera figure di spicco come Marc Bloch, e giunge vitale fino ad oggi. Una recente inchiesta collettiva sulla servitù nelle regioni mediterranee si è conclusa con l'invito a esaminare il fenomeno servile "con un'accezione larga", che ne riveli la "quasi onnipresenza": servo andrebbe considerato qualsiasi uomo in una situazione di dipendenza ereditaria, e quindi vendibile o cedibile, da solo o con le sue terre.¹¹ Da parte loro, le migliori introduzioni didattiche all'età medievale propongono in buona sostanza di identificare, per il X-XIII secolo, servitù e sottomissione al dominio di un signore, ricordando, con ragione, come la vera *libertas* fosse nei fatti appannaggio soltanto di aristocratici e cittadini, cioè dei soli gruppi sociali che appunto rimanevano esterni alla dipendenza signorile.¹²

Fare discendere la definizione della servitù dal giudizio dello storico, prescindendo dai linguaggi e dai discorsi dei contemporanei, è tuttavia sempre un'operazione complessa e, in una certa misura, arbitraria. È una astrazione intenzionale, una interpretazione storiografica talora utilissima per l'analisi, ma non una descrizione della realtà sociale. Non a caso, nel definire la servitù i criteri cambiano molto a seconda delle opzioni interpretative e, anche, delle realtà locali. Troppo spesso, inoltre, questa operazione viene intrapresa senza tenere conto delle rappresentazioni dei contemporanei, liquidate come "categorie verbali arbitrarie, più che fatti sociali".¹³ Anche in questo caso, il parallelo con la nobiltà può aiutare a chiarire il discorso. La ricerca ha accertato come i fattori che garantivano la superiorità sociale fossero molteplici, e diversi a seconda delle epoche e del contesto locale: allo stesso modo occorre ammettere che è impossibile stabilire una volta per tutte gli elementi che determinavano l'inferiorità. In questo, l'enfasi posta da Bloch sulla manomorta, il *formariage* e lo *chevage* appare certamente poco felice.

Ma va ripetuto: entrambe le impostazioni sono legittime, con i loro pregi e i loro difetti. Anzi, questa divaricazione concettuale può essere un elemento di ricchezza per la riflessione. Al patto, naturalmente, di percepirla con chiarezza. Invece nel Mezzogiorno, come del resto in altre regioni europee, talvolta questa diversità di concezioni ha complicato l'analisi perché non è stata sufficientemente consapevole. Si sono verificate allora confusioni pericolose.¹⁴

¹¹ *La servitude dans les pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au XIIe siècle et au-delà*, Actes de la table ronde de Rome, 8 et 9 octobre 1999, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 112 (2000): si vedano in particolare la *Introduction* e la *Conclusion* di M. Bourin e P. Freedman, pp. 633-641 e 1039-1055 (le citazioni a p. 1043).

¹² P. Cammarosano, *Guida allo studio della storia medievale*, Roma 2004, pp. 76-77 e 80. Buone rassegne della storiografia italiana e francese in materia di servitù sono F. Panero, *La cosiddetta «servitù della gleba»: un problema aperto*, appendice a ID., *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984 (Studi e testi di storia medioevale, 9), pp. 207-276, e Idem, *Schiavi servi e villani* cit.

¹³ Così Bourin e Freedman, *Introduction* cit., p. 635, con riferimento alle posizioni di Georges Duby.

¹⁴ Ad esempio, l'attestazione di restrizioni ai diritti personali e patrimoniali è stata interpretata come una prova di una precisa condizione servile dei contadini che le subivano; di rimbalzo, alla variegata terminologia usata per indicare quei contadini (*villanus*, *censilis*, *ascripticius*, ecc.) è stata attribuito un significato tecnico, formale; e la (presupposta) natura tecnica di questi termini è stata usata per dimostrare lo stato di servitù degli uomini con essi qualificati e il carattere "tipicamente" servile degli obblighi loro imposti. Si è realizzata insomma una circolarità di ragionamento, tanto più dannosa in quanto è mancata la coscienza di come, lo vedremo, la definizione di statuti personali istituzionalizzati fu molte volte successiva alla comparsa degli obblighi e dei termini che li definivano. (Fra i numerosi e tuttora influenti esempi di questa circolarità di ragionamento, ricordo Chalandon, *Histoire* cit., pp. 528ss, e R. Trifone, *'Censiles' e 'angararii' nella vita agricola salernitana del Duecento*, in «Rassegna storica salernitana», 1, 1937. pp. 110-121).

È opportuno, quindi, dichiarare in partenza le proprie scelte. Avverto allora che nei primi paragrafi analizzo gli obblighi “servili”: mi muovo dunque in un ambito caro alla seconda impostazione. Risulterà evidente l’irriducibile molteplicità del mondo della dipendenza. Nel resto dell’articolo, però, privilegio le rappresentazioni, le categorie ordinatrici e le distinzioni proposte dai contemporanei. Scelgo cioè di attenermi alla prima impostazione. Mi guardo tuttavia, va ripetuto, dall’accogliere l’idea di una “oggettiva” e immutabile nozione di servitù. All’opposto, l’enfasi sulle rappresentazioni ha proprio lo scopo di esaltarne la natura contingente e il carattere di strumento per il dominio.

La scelta di privilegiare la seconda impostazione è certo, per alcuni aspetti, limitante. Ma è la più utile per gli obiettivi di questo saggio: in questa sede, non voglio descrivere le forme del dominio signorile (che certamente trarrebbero risalto da una accezione larga di servitù), quanto decostruire alcuni circuiti interpretativi della ricerca meridionale che sono meglio falsificabili appunto se guardiamo ai lessici della sottomissione e della diversificazione sociale proposti dalle fonti.¹⁵ Riusciremo così a restituire respiro cronologico a paradigmi della subordinazione che conobbero evoluzioni complesse, in una dinamica cui contribuivano le trasformazioni sociali e economiche, la riflessione colta, la legislazione regia, la violenza e la sopraffazione. Solo in chiusura, accennerò a come questa attenzione ai lessici della subordinazione possa essere preziosa per comprendere la concreta storia del potere.

2. Possedere schiavi

Bisogna in primo luogo sgombrare il campo da un equivoco che nasce dalla presenza di dure forme di assenza di libertà. Per tutto il XII secolo ed oltre, le fonti menzionano episodicamente, ma a più riprese, *mancipia*, *servi* e *ancille*. È tuttavia sbagliato attribuire a vasti gruppi di contadini queste attestazioni documentarie, che sono relative invece alla ristretta categoria degli schiavi veri e propri, o ad altre forme di privazione della libertà del tutto eccezionali.

Nel 1127, ad esempio, le consuetudini di Troia si preoccupavano dei furti perpetrati da *servi* e *ancille* appartenenti ai cittadini,¹⁶ oppure nel 1164 il cittadino barese Meliciaccia rendeva *aldius* “Simeonem servum meum”, impegnandosi a renderlo del tutto libero dopo cinque anni di suo gratuito servizio “giorno e notte, ad ogni richiesta” (“die et nocte in om-

¹⁵ L’esame è stato circoscritto alle fonti documentarie e legislative, e non include narrazioni storiche e fonti letterarie. Un ampio sondaggio sulle cronache meridionali ha peraltro mostrato che la nozione di servitù vi compare raramente, e in almeno tre accezioni diverse. In primo luogo, e più di frequente, risulta usata per designare veri e propri schiavi: ad es. Amato di Montecassino, *Storia de’ Normanni volgarizzata in antico francese*, a cura di V. de Bartholomaeis, Roma, 1935, p. 279; *Historia o Liber de Regno Siciliae e la Epistola ad Petrum Panormitanae Ecclesiae thesaurarium di Ugo Falcardo*, a cura di G.B. Siragusa, Roma 1897, pp. 80, 108 e 158. In secondo luogo, la servitù funge da figura retorica per le lamentele aristocratiche contro il controllo monarchico: ad es. *Historia o Liber de Regno*, cit., p. 64 (per restare fedeli al re, i grandi nobili del regno si sono ridotti “velud in servitutum”; inoltre il controllo regio sui loro matrimoni li rende come “servilis conditionis homines”). Infine, la *servitus* indica la soggezione al dominio e alle richieste di beni e *corvées* da parte dei Normanni e dello stesso re: Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum : città e feudi nell’Italia dei Normanni*, a cura di E. D’Angelo, Firenze 1998, pp.6-8 (nel gennaio 1113, Landolfo della Greca, comestabile di Benevento, aveva sottratto numerosi abitati “a Normandorum servitute”) e 128 (per ottenere il sostegno di Benevento nella lotta contro il ribelle Rainulfo d’Alife, nel 1132 Ruggero II promette di liberare i loro beni “a Normandorum servitute et tributis”); Goffredo Malaterra, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, a cura di E. Pontieri, in RIS, V, 1, Bologna 1927, pp. 18-19 (nel 1056, spaventati dalle truppe di Ruggero I, le città e i castelli di Calabria gli inviano ambasciatori che consegnano doni, ostaggi, e fortissimi castelli “in servitutum”) e pp. 95-96 (nel 1090, Ruggero I promette ai prigionieri cristiani che aveva sottratto ai Saraceni di dare a ciascuno di loro, se decidono di insediarsi in Sicilia, una “villam francam, idest liberam” da ogni richiesta, da parte dello stesso Ruggero, di prodotti o di altra “servili exactione”). Ricordo infine un brano del *Liber de Regno Siciliae* (pp. 144-145) utilizzato tradizionalmente dalla storiografia come prova dell’asservimento dei villani siciliani, poiché vi compare la distinzione fra *cives* e *oppidani* da un lato, e dall’altro i *villani* saraceni e greci: la recente ricerca ha invece mostrato che, lungi dal descrivere le realtà sociali, il passo le travisi volutamente (G. Petralia, *La “signoria” nella Sicilia normanna e sveva: verso nuovi scenari?*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del II Convegno di studi, Pisa 6-7 novembre 1998, a cura di M.T. Ceccarelli Lemut e C. Violante, Pisa 2004, pp. 217-254, a pp. 243-245).

¹⁶ J.-M. Martin, *Les chartes de Troia. I, 1024-1266*, Bari 1976, n. 50, pp. 182-185.

ni iussione mea”).¹⁷ Il riferimento, in questi casi, è chiaramente ad individui e gruppi in condizione di vera e propria schiavitù, in buona misura di residenza urbana.

È bene avere coscienza sia del carattere tecnico di termini *mancipia*, *servus* e *ancilla*, sia delle profonde differenze che separavano questi gruppi ristretti, soggetti alla schiavitù o a fortissime riduzioni della libertà, dal resto della popolazione, anche ai livelli sociali più depressi.

Talvolta la distinzione risulta abbastanza evidente. Le assise di Ariano, ad esempio, riservando il termine *servus* alle norme circa l'acquisto di un "servus christianus" da parte di ebrei e alla vendita di un uomo libero come schiavo, attestano di riferirsi a veri e propri schiavi.¹⁸ Altre volte la confusione fra *servi* e contadini sembra in una qualche misura suggerita dalle stesse fonti, ma va egualmente evitata. Ad esempio, i privilegi sovrani per le chiese e i monasteri menzionavano in effetti senza distinzioni "villanos, servos et aldios". Tuttavia è soltanto, chiaramente, una pratica formulare. Sarebbe un errore sostenere che essa attesti l'assimilazione dei *villani* agli schiavi e ai semiliberi. Deriva, invece, dalla volontà di enumerare tutti i possibili cespiti d'entrata dell'istituzione accolta sotto la protezione regia (del resto alcuni privilegi ricordavano, dopo i villani, gli schiavi e gli aldi, anche i monaci e i conversi).¹⁹ Come anche è stato errato attribuire a ipotetici "servi della gleba" le disposizioni di Guglielmo II e Federico II relative alla cattura e alla consegna direttamente alla *magna curia* dei *servi et ancille* o *mancipia fugitiva*. Il riferimento infatti è a veri e propri schiavi, intesi come persone di proprietà altrui e nettamente distinti (forse su base etnica) dalle popolazioni locali.²⁰

¹⁷ *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo normanno (1075-1194)*, a cura di F. Nitti, Bari 1902, n. 122. Su queste forme di servitù, cfr. J.-M. Martin, *L'esclavage en Pouille (fin du Xe siècle - milieu du XIIIe siècle)*, in *I rapporti demografici e popolativi*, Roma 1981 (Congressi sulle relazioni tra le due sponde adriatiche, 2), pp. 55-74; Corrao, *Il servo* cit., pp. 63-64; V. D'Alessandro, *Servi e liberi*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, (Atti delle ottave giornate normanno-sveve, Bari, 20-23 ottobre 1987), a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 293-317; P. Corsi, *Arredi domestici e vita quotidiana*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo* (Atti delle settime giornate normanno-sveve. Bari, 15-17 ottobre 1985), Bari 1987, pp. 75-111, a pp. 97-100.

¹⁸ *Le Assise di Ariano. Testo critico, traduzione e note*, a cura di O. Zecchino, Cava dei Tirreni 1984, pp. 34, 58, 72 e 90 (vat. 12 e 36; cass. 6 e 25); non tengo conto della assisa che nega il diritto di asilo nelle chiese al "servus, aut colonus, aut servus glebe" (vat. 6 e cass. 4, pp. 28-32 e 72), poiché probabilmente rimaneggiata (cfr. la nota 54&). Avverto che la traduzione delle Assise proposta dall'editore introduce il termine "servo" anche per l'assegnazione alla curia o al fisco regio di quanti trasgredisco alcuni ordini regi: operazione impropria, poiché il termine non viene usato dalla fonte, che pure come si è detto lo impiega in altri passi (ad es. p. 95, cass. 33 e 34).

¹⁹ Ad es. *Rogerii II. regis diplomata latina*, a cura di C. Brühl, Köln-Wien 1987 (= *Codex diplomaticus Regni Siciliae*, 1,2,1), n. 78, pp. 224-228, a. 1149, per il monastero di S. Maria in Elce di Calitri. Cautele esegetiche di questo tipo debbono riguardare ogni attestazione documentaria di *servi*. Ad esempio, le concessioni fatte ad Eboli dal conte di Principato nel 1128 eccettuavano dalla libertà di immigrare nella città e di usufruire dei privilegi concessi ai suoi abitanti sia gli *homines* sottoposti alla signoria del conte e dei suoi baroni, sia – genericamente – i *servi* e le *ancille*. L'accostamento è nella fonte. E tuttavia guardiamoci dall'ipotizzare un'identità di condizioni fra gli schiavi e gli "homines mei et baronum meorum". In questi ultimi dobbiamo infatti riconoscere gli uomini a qualsiasi titolo soggetti al conte e ai suoi feudatari, che erano esclusi dai privilegi garantiti ai *cives* ebolitani a causa non di una mancanza di libertà, ma per evitare che un loro massiccio inurbamento danneggiasse le risorse economiche del nobile e dei suoi *barones*; l'esclusione degli schiavi di entrambi i sessi, di qualsiasi provenienza fossero, derivava viceversa solo dalla condizione giuridica. L.-R. Ménager, *Les fondations monastiques de Robert Guiscard, duc de Pouille et de Calabre*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 39, 1959, pp. 1-116, n. 33, pp. 105-107.

²⁰ Oltre che dall'esplicito uso di termini come *mancipia*, che le norme riguardino veri e propri schiavi è reso palese dalla evidente riconoscibilità dei fuggitivi e dalla loro rivendicazione al fisco (al pari dei tesori scoperti di cui trattano le stesse disposizioni) in caso di assenza di padrone, in base al principio che attribuiva all'erario i beni vacanti. *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, hrsg. von W. Stürner, Hannover 1996 (=MGH, Const. 2. Supplementum), pp. 401 e 403, III.34 e 36; per la normativa sui tesori scoperti, pp. 402-403, III.35 e 36. Per un rapido inquadramento delle normative romane e altomedievali in materia di tesori, mi limito a rinviare a B. Kübler, *Thesaurus*, in *Paulys Realencyclopädie der Classichen*

3. Oneri servili?

Per la storia della “servitù” contadina nel Meridione, a prima vista l’analisi dei concreti obblighi imposti ai contadini sembra una strada promettente. Nelle fonti meridionali sono in effetti attestate obbligazioni ritenute da molti storici tipicamente servili, come le restrizioni alla possibilità di alienare beni immobili, i diritti signorili all’eredità dei possessi contadini, i controlli sui matrimoni con estranei alla signoria, i vincoli alla emigrazione.

Ancora all’inizio del Duecento, ad esempio, i *milites* e le chiese di Sorrento imponevano ai propri contadini (*villani*) di richiedere la *licentia* per il matrimonio delle figlie con *extranei*,²¹ mentre nei decenni precedenti alcune consuetudini attestano il prelievo di una tassa, la *exitura*, quando una donna sposava un uomo esterno al gruppo dei dipendenti signorili.²² Molto diffusi sono poi i limiti posti alla circolazione dei beni immobili. Nella Puglia centrale e meridionale, i signori si erano appropriati del *mortizum*, cioè del diritto appartenuto in passato ai sovrani longobardi di incamerare i beni dei defunti senza eredi.²³ Inoltre, come in tutte le signorie europee, era scattata la vigilanza sulla compravendita di terre in concessione, che veniva di norma circoscritta ai soli dipendenti dalla signoria e, talora, subordinata al pagamento di una tassa.²⁴ Per tutta l’età normanna, simili limitazioni riguardavano anche i beni allodiali, almeno nei casi di una loro cessione a proprietari, come le chiese e i monasteri, meno controllabili dei contadini.²⁵

Nel complesso, la casistica dei controlli e delle restrizioni appare ampia. Non presentava, però, esempi di particolare severità. Nessuna limitazione gravava sul matrimonio degli uomini, mentre per le successioni appare enorme la distanza rispetto alle restrizioni e agli ingenti versamenti imposti agli eredi da istituti come la *mainmorte* francese o il *gersum* e l’*heriot* d’Inghilterra. Anzi la maggioranza delle signorie, riprendendo l’antica legislazione longobarda, garantiva la successione dei beni in concessione e in proprietà fino al settimo grado di parentela.²⁶

Altertumswissenschaft, München 1890-1978, VI, A1, coll. 7-13, e A. Azara, *Tesoro*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIX, Torino 1977, pp. 235-243, a p. 237.

²¹ Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica* cit., II.1, pp. 381 e 383 (l’obbligo del consenso signorile venne appunto abolito nel 1224).

²² V. ad esempio le consuetudini di S. Magno del 1171 (G. Coniglio, *Le pergamene di Conversano*. I, (901-1265), Bari 1975, p. 239) e di Montecalvo del 1190 (G. e A. Magliano, *Larino. Considerazioni storiche sulla città di Larino*, Campobasso 1895, p. 399); il divieto di matrimonio “extra castrum sine licentia speciali” dei signori fu abolito a Rivogualdo, nei pressi di Sepino, solo alla metà del XIV secolo (E. Cuzzo – J.-M. Martin, *Le pergamene di Santa Cristina di Sepino (1143-1463)*, Rome 1998, n. 88, pp. 253-256). In altre convenzioni, invece, i signori si impegnano esplicitamente a non imporre limitazioni: ad esempio a Traetto del 1061 e Suio del 1079, oppure a S. Giovanni in Venere nel 1200: L. Fabiani, *La Terra di San Benedetto. Studio storico-giuridico sull’Abbazia di Montecassino dall’VIII al XIII secolo*, Montecassino 1968, I, nn. 1 e 2, pp. 421-424; H. Houben, *Una lista di monaci dell’Abruzzo: San Giovanni in Venere, 1° gennaio 1200*, in Idem, *Tra Roma e Palermo. Aspetti e momenti del Mezzogiorno medioevale*, Galatina 1989, pp. 219-237 (trad. it. dell’articolo apparso in *Person und Gemeinschaft. Festschrift für Karl Schmid zu seinem 65. Geburtstag*, Sigmaringen 1988, pp. 477-490), a p. 233.

²³ J.-M. Martin, *La Pouille du VIe au XIIe siècle*, Roma 1993, pp. 307-308.

²⁴ Per una panoramica europea, con esempi tratti anche dal meridione italiano, mi permetto di rinviare a S. Carrocci, *Poteri signorili e mercato della terra (Italia ed Europa occidentale, secc. XI-XIV)*, in *Il mercato della terra. Secc. XIII-XVIII*, XXXV Settimana di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Prato 5-9 maggio 2003, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2004, pp. 194-221, pp. 206-212.

²⁵ Ad es. L.-R. Ménager, *Recueil des actes des ducs normands d’Italie, 1046-1127*, I, *Les premiers ducs (1046-1087)*, Bari 1981, I, pp. 68-72 e 95-98.

²⁶ Così ad es. a Montearatro e a S. Lorenzo in Carminiano nel 1100, a S. Pietro de Olivola nel 1126, a Piedimonte nel 1183, ecc. (Martin, *Les chartes de Troia* cit., nn. 33-34, pp. 144-146; M. Martini, *Feudalità e monachesimo cavense in Puglia*, I, *Terra di Capitanata*, Martina Franca 1915, n. 13, p. 351-352; Fabiani, *La*

A meritare un'analisi dettagliata, peraltro, è soprattutto il problema, ritenuto centrale dalla storiografia sulla servitù, delle limitazioni alla mobilità. Obblighi di residenza esistevano in effetti anche nel meridione italiano. Occorre tuttavia interrogarsi sulla loro diffusione, e sulla capacità di definire una inferiorità giuridica. Un rapido panorama attraverso le regioni è a questo punto necessario.

Il territorio unificato dal dominio normanno fu connotato, com'è noto, da enormi differenze locali. Alla pluralità di situazioni politiche e sociali anteriori ai Normanni si aggiunsero le diverse modalità della conquista. In Sicilia e Calabria, la conquista e la successiva spartizione di uomini e terre non si svolsero nella competizione armata e nell'anarchia, ma con relativo ordine e nel rispetto della gerarchia dei capi. Nelle altre regioni, invece, l'espansione normanna fu poco o nulla coordinata, affidata a guerrieri estranei ad ogni stabile gerarchia, e per molti versi caotica e casuale. Sommandosi alle grandi differenze nella storia anteriore delle singole aree, le forme della penetrazione normanna determinarono assetti del potere aristocratico sugli uomini molto diversi. Massime nell'età ducale e della prima monarchia, queste difformità si attenuarono col tempo, quando lentamente e per gradi la corona e le aristocrazie condussero un'opera di uniformazione degli statuti di soggezione e di dominio locale, che proseguì fino alla piena età angioina.

Nelle regioni a settentrione della Calabria, le modalità della conquista e i precedenti assetti di potere indirizzarono con maggiore rapidità, salvo alcune notevoli eccezioni (come la Puglia centrale), verso forme di dominio signorile più "classiche", basate sul controllo nobiliare di territori e sul possesso fondiario. Talora questo dominio locale si accompagnava ad obblighi di residenza.

Dall'Abruzzo fino alla Basilicata, le attestazioni di obblighi di residenza sono più esplicite per l'XI secolo. In alcune concessioni, i primi duchi normanni non soltanto rinunciavano ad ogni esazione sopra i contadini di chiese e monasteri, ma li vincolavano alla residenza, conferendo ai signori il diritto, stabiliva ad esempio nel 1080 il privilegio di Roberto il Guiscardo per Cava, di riportarli sulle terre monastiche.²⁷ Ancor prima, la possibilità che i signori imponessero obblighi di residenza è testimoniata, per contrasto, dall'impegno a lasciare la più completa libertà di emigrazione che figura nel privilegio concesso nel 1061 dall'abate di Montecassino agli abitanti di Traetto, che per l'Italia meridionale è la più antica fra le pattuizioni collettive superstiti, e nel contempo quella che meglio illumina i timori sollevati dal dominato signorile fra il gruppo dei sottoposti.²⁸

Questi obblighi, peraltro, erano tutt'altro che generalizzati.²⁹ Come vedremo, la legislazione dei sovrani normanni è priva di qualsiasi cenno ad obblighi di residenza³⁰. Tutte le fon-

Terra cit., vol. I, n. 4, pp. 426-427): il riferimento è al capitolo 153 dell'editto di Rotari (*Le leggi dei Longobardi. Storia, memorie e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Milano 1992, p. 42). Altre consuetudini limitavano invece la successione intestata al terzo grado: ad es. a Fella in Calabria nel 1207, e poi in molti centri sottoposti alla signoria di Montecassino (Fabiani, *La Terra cit.*, I, pp. 295ss; J.-F. Guiraud, *Économie et société autour du Mont-Cassin au XIII^e siècle*, Montecassino 1999, p. 103; E. Gattola, *Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones*, Venetiis 1734, I, p. 284).

²⁷ "Eos ad rem monasteriorum revocare": *Codex Diplomaticus Cavensis*, I-X, Napoli, poi Milano-Pisa-Napoli, poi Badia di Cava, 1873-1990, X, n. 138, pp. 331-333; anche in Ménager, *Recueil cit.*, n. 33, pp. 105-108.

²⁸ Fabiani, *La Terra cit.*, I, n. 1, p. 421.

²⁹ Ad esempio nei documenti relativi alla più antica signoria del Cilento, quella di Capaccio, il vincolo alla residenza compare una volta sola, nel 1045, mentre in tutti gli altri casi, del 1074-1079, è esplicitamente previsto che i dipendenti (uomini *sub dominio et defensione*) possano emigrare, conservando per otto anni il diritto a rientrare in possesso dei beni in concessione (*Codex diplomaticus cit.*, VI, n. 1049, p. 278; IX, n. 59, pp. 191-195; X, nn. 23-26, 30, 48, 51 e 115, pp. 79-88, 94-97, 132-134, 137-140 e 275-277): si tratta peraltro sempre di residenti provvisti di beni e qualificati come *liberi homines*. Sulla signoria di Capaccio e questi documenti, v. da ultimo Loré, *Monasteri, principi cit.*, pp. 157-159.

³⁰ In apparenza fa eccezione la assisa *De fugacibus*, che vieta a tutti, senza distinzione, di abbandonare i beni posseduti durante i periodi di pace, quando non bisogna *fugire labores*, ma anzi lavorare per il bene del Regno; ai contravventori commina il sequestro di tutti i beni a vantaggio del loro *dominus* e l'assegnazione della loro persona alla curia regia (*Le Assise di Ariano cit.*, p. 94, cass. 33). Il contesto e la destinazione della norma non sono chiari. Figura in un unico codice delle assise, e non venne menzionata o in altro modo ripresa dalla legisla-

ti, nel contempo, attestano come vaste schiere di coloni e immigrati da terre lontane e vicine percorressero i territori sottopopolati del Mezzogiorno. Il divieto di emigrare doveva dunque configurarsi, nelle regioni del continente, come un onere di tipo puntuale, imposto da singoli signori in determinate occasioni e a determinati gruppi di dipendenti.

Nessuna delle convenzioni collettive e delle *consuetudines* locali di età normanna e sveva attesta esplicitamente il divieto. Anzi, molte pattuizioni signorili garantiscono a chiare lettere la più completa libertà di emigrazione. Oltre che a Traetto nel 1061, la libertà di “*introitus et exitus*” venne ad esempio proclamata a Troia nel 1127 e a Rocca San Giovanni nel 1200, e più tardi in altri centri, come in tutta la signoria cassinese.³¹ Altre pattuizioni tacciono sulla questione, ma la forza della comunità e l’ampiezza delle prerogative in altri campi concesse ai sottoposti lasciano credere che il silenzio sulla facoltà di emigrare non attesti un divieto, ma all’opposto il carattere scontato di un diritto del tutto acquisito. I casi più evidenti sono quelli di Eboli nel 1128, Corneto nel 1172 e Isernia nel 1254.³²

Nella maggioranza delle altre carte, infine, gli obblighi di residenza sono attestati solo in modo indiretto, perché l’emigrazione comportava il pagamento di un’imposta specifica, l’*exitura*. Non rappresentavano cioè un vincolo assoluto, ma un onere aggirabile previo assenso signorile tradotto in tassa. Lo constatiamo a partire dalle più antiche *consuetudines* concesse nel primo quarto del XII secolo ad alcuni casali o piccoli centri della Capitanata, e poi in quelle successive di Puglia, Molise e Cilento. L’*exitura* era di ammontare variabile ma in genere cospicuo, almeno per le tasche dei meno abbienti (poteva raggiungere l’imposta annuale versata dai contadini più ricchi).³³ Il suo pagamento garantiva, oltre all’emigrazione, anche la libertà di vendere ad altri sottoposti del signore i beni ricevuti in concessione, e in particolare la vigna e la casa, cioè i possessi più valorizzati dal lavoro dell’emigrante. Se l’*exitura* veniva pagata, il consenso all’emigrazione non era negabile. Al più, come si stabilì a Montecalvo nel 1190, per ragioni di sicurezza (“per timorem”) il signore poteva procrastinarlo per una ventina di giorni.³⁴

L’*exitura* è stata tradizionalmente considerata come una prova della generale facoltà signorile di imporre l’obbligo di residenza, e come un ulteriore esempio del diffuso fenomeno di conversione in denaro dei diritti signorili. Essa ha avuto, certamente, questo significato. Ma è legittimo vederla soprattutto da un’altra prospettiva. Più ancora che al desiderio contadino di riscattarsi da un obbligo e allo sforzo signorile di bloccare le emigrazioni, l’*exitura* sembra infatti attribuibile al desiderio dei signori di tassare tutte le occasioni di

zione sveva. Pur se sembra stabilire obblighi di residenza generalizzati, validi per tutti i coltivatori, dovette in realtà avere un carattere contingente e motivazioni innanzitutto economiche.

³¹ Martin, *Les chartes de Troia* cit., p. 184 (da cui cito); Houben, *Una lista* cit., p. 232; Guiraud, *Économie et société* cit., pp. 84ss.

³² Ménager, *Les fondations monastiques* cit., n. 33, pp. 105-107: oltre a garantire il rispetto delle antiche *consuetudines* e una serie di privilegi nel commercio, nel risarcimento delle spese di guerra e in campo giudiziario, il giuramento del conte di Principato agli *homines Eboli* attesta anche l’autonomia politica della cittadina, prevedendo che essa potesse stipulare autonomamente la pace con Ruggero II e impegnando il conte a non costruire nessuna fortezza nel territorio circostante (avverto inoltre che l’attestazione di abitanti di Eboli che si recano in altri territori del conte non riguarda emigrati, ma personaggi dediti ai commerci, ai quali sono assicurate l’esenzione dal plateatico e garanzie contro furti e altri danni); G. Del Giudice, *Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d’Angiò*, Napoli 1863-1902, cit., n. xxvii, pp. liii-lviii: per il contesto in cui avvenne il riconoscimento delle consuetudini di Corneto vedi oltre, il testo a nota 68 (avverto che il divieto di “*extra tenimentum Corniti ire*” è relativo alla prestazione di *corvées*, non all’emigrazione); E. Jamison, *The administration of the County of Molise in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, in «The English Historical Review», 44, 1929, pp. 529-559, e 45, 1930, pp. 1-34; rist. in Idem, *Studies on the History of Medieval Sicily and South Italy*, a cura di D. Clementi, Aalen 1992, pp. 1-65, doc. n. 6, alle pp. 61-65.

³³ In Capitanata, nei primi decenni del XII oscilla fra i 12 e i 20 denari, mentre il *tributum* annuale di un bracciante è fra i 4 e gli 8 denari e quello di chi possiede una coppia di buoi fra i 20 e i 40 denari; Martin, *Les chartes de Troia* cit., nn. 33-34, pp. 144-146 (Montearatro e S. Lorenzo in Carminiano, a. 1100); *Regii neapolitani archivi monumenta edita ac illustrata*, Napoli 1845-1861, n. dlxiv, pp. 17-19 (S. Severo, a. 1116); Martini, *Feudalità* cit., n. 13, pp. 351-352 (S. Pietro de Olivola, a. 1126).

³⁴ Magliano, *Larino* cit., p. 400.

circolazione di ricchezza fra i sottoposti, e dunque anche quelle attivate dalla mobilità degli uomini (e dal matrimonio, come avveniva per l'*exitura* richiesta per le nozze di donne con *extranei*).³⁵ Nel contempo, l'imposizione di un oneroso versamento per allontanarsi dalle terre signorili rivela tanto la volontà di ostacolare la mobilità contadina, quanto l'incapacità signorile di bloccarla.

4. I "rijâl al-jarâ'id"

In Sicilia e Calabria, la situazione appare diversa. Gli obblighi di residenza hanno avuto una diffusione maggiore. Ma per comprenderne il reale significato occorre illustrare con qualche dettaglio i risultati di recenti ricerche sul mondo dei *villani* siciliani.

Con metodi e procedure diversi, Annliese Nef e Pino Petralia hanno mostrato come, nella storiografia insulare, sia prevalsa la tendenza a proiettare indietro, fino al momento della conquista normanna, una condizione di assoggettamento del mondo rurale frutto invece di una lunga evoluzione.³⁶ La Sicilia è stata così presentata "quale caso esemplare di trapianto riuscito delle tipiche forme 'occidentali' di dominio stabilito da una classe di guerrieri su una terra e i suoi uomini"³⁷. Ai rustici sarebbe stata imposta una condizione di completa subordinazione politica e economica, riassunta con l'etichetta storiografica, generica e fuorviante, del villanaggio. Un'analisi attenta della tradizione documentaria isolana, particolarmente complessa per il carattere trilingue e per l'insufficienza di apparati critici, ha invece ricostruito una trasformazione ben più complessa. Si è così giunti ad una visione del tutto nuova dei vincoli alla mobilità.

Le nuove analisi hanno mostrato come nella storia della signoria siciliana vadano riconosciuti processi diversi. Alcune signorie nacquero in modo per così dire classico, dal possesso fondiario e da esenzioni accordate dal sovrano. Accadde soprattutto nelle colonizzazioni intraprese, nella Sicilia orientale, da episcopati e monasteri che concedevano terre a immigrati. Ai nuovi coltivatori era garantita una libertà di movimento completa, pur se di fatto limitata dall'obbligo di rinunciare ai beni concessi. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, il dominio signorile ebbe un'origine diversa, e davvero inusuale nel complessivo panorama europeo (con paralleli, peraltro, in Puglia e Calabria): la signoria consistette per l'essenziale nella spartizione fra i conquistatori delle risorse dello stato musulmano.³⁸ I "signori" siciliani furono in primo luogo quelle chiese e quei nobili ai quali Ruggero I e i suoi successori concedevano le imposte e gli altri oneri che i contadini, tanto cristiani che musulmani, erano soliti prestare al fisco dello stato islamico.

Dopo la conquista, questi contadini furono vincolati alla residenza dai sovrani normanni. I loro nomi vennero registrati in elenchi, chiamati *jarâ'id* ("giaride") o platee.³⁹ Nei documenti regi in lingua araba furono chiamati *rijâl al-jarâ'id*, vale a dire "uomini degli elen-

³⁵ In proposito, è significativo che, come principale sanzione per chi emigrava senza licenza, in alcuni centri le carte negassero la possibilità, garantita invece a chi pagava l'*exitura*, di rientrare in possesso, in caso di ritorno, sia degli allodi non venduti, sia del feudo abbandonato (ad es. a Montecalvo e, in parte, a S. Pietro de Olivola: Magliano, *Larino* cit., p. 400; Martini, *Feudalità* cit., pp. 351-352).

³⁶ A. Nef, *Conquêtes et reconquêtes médiévales: la Sicile normande est-elle une terre de réduction en servitude généralisée?*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 112 (2000), pp. 579-607 (concentrato sulla popolazione musulmana, ma frutto di un innovativo riesame dei documenti arabi); Petralia, *La "signoria"* cit. Una buona rassegna delle posizioni anteriori è Corrao, *Gerarchie sociali* cit.

³⁷ Petralia, *La "signoria"* cit., p. 217.

³⁸ Petralia, *La "signoria"* cit., e Nef, *Conquêtes* cit. Fondamentale per accertare la storia degli uffici regi e il carattere fiscale degli elenchi di uomini da essi prodotti è stato il libro di H. Takayama, *The Administration of the Norman Kingdom of Sicily*, Leiden-New York-Köln 1993; le sue conclusioni sono accolte, nella sostanza, da J. Johns, *Arabic Administration in Norman Sicily: the Royal Diwān*, Cambridge 2002, che peraltro ha teorizzato l'influenza del modello amministrativo dei califfi fatimidi egiziani sulle riforme di Ruggero II.

³⁹ Il libro di Johns, *Arabic Administration* cit., propone alle pp. 46-143 una dettagliata analisi di tutte le *jarâ'id* supersiti, dal 1095 fino al tardo XII secolo; l'interpretazione della condizione dei *villani* (pp. 145-161) appare peraltro ancorata a vecchi schemi, e rifiuta le proposte innovative di A. Nef in una rapida nota (p. 146, nota 5).

chi” o “delle platee” (e non “servi” o “villani”, come invece venne detto nei regesti e nelle traduzioni erudite). Gli obblighi di residenza e l’elencazione nominativa non avevano tuttavia lo scopo di creare un ceto di “servi”, ma quello di garantire nel tempo, al fisco degli Altavilla o a chi li aveva ricevuti in concessione, il cespite di entrata che quegli uomini rappresentavano. I *rijâl al-jarâ'id* erano tutt’altro che contadini privi di proprietà e di mezzi. All’opposto, costituivano quella popolazione di piccoli e medi proprietari fondiari, tanto cristiani che musulmani, che risiedeva nell’isola prima della conquista normanna. Continuavano a vivere in attive comunità, sia greche che musulmane, con proprie gerarchie e con funzioni importanti per la giustizia interna.⁴⁰ Anche gli obblighi loro imposti male si accordano con l’idea di un gruppo di “servi”: gli uomini elencati nelle giaride erano immuni da qualsiasi prestazione di lavoro,⁴¹ e dovevano soltanto un’imposta fondiaria fissa e un’imposta personale, diretta erede della *gizia* richiesta dai musulmani ad ebrei e cristiani, ed estesa con i Normanni anche agli stessi musulmani.⁴² Fin oltre la metà del XII secolo, gli obblighi di residenza imposti dai sovrani normanni ai *rijâl al-jarâ'id* colpivano insomma ex-contribuenti del fisco islamico, non gruppi dalla fisionomia economica e sociale di tipo servile.

Da queste basi, avvenne un’evoluzione complessa, connotata da una tendenza di fondo: l’aggravamento delle condizioni della dipendenza contadina. Nobili, ecclesiastici e, nei fatti, la stessa corte palermitana tesero a creare forme di dominio sugli uomini più stringenti. Al processo contribuirono la fondazione di castelli, le iniziative di colonizzazione, lo sviluppo di prerogative giurisdizionali di tipo territoriale, estese sopra tutti gli abitanti di un territorio, l’incremento delle riserve signorili, le sopraffazioni dei potenti, nonché la stessa resistenza e le fughe dei contadini, che alimentarono feroci repressioni. Nel pieno Duecento, poté infine realizzarsi un allineamento, peraltro molto parziale, con gli assetti del potere di altre regioni meridionali: un tipo di signoria in definitiva meno lontano da quelli diffusi in gran parte dell’Occidente latino. In questo nuovo contesto, i limiti alla mobilità dovettero cessare di connotare la gran parte dei dipendenti elencati nelle *jarâ'id*, per restringersi solo al gruppo degli *angararii* di età federiciana, sul quale torneremo oltre.

La situazione calabrese è, al momento, meno chiara.⁴³ Da un lato, a differenza di quanto avveniva in parte almeno della Sicilia musulmana, in età bizantina in Calabria già esistevano vasti patrimoni fondiari, per lo più ecclesiastici, dotati con ogni verosimiglianza di contadini dipendenti (le fonti, peraltro, mancano).⁴⁴ Dall’altro lato, però, la situazione della Calabria, soprattutto meridionale, presentava molti punti di contatto con la realtà siciliana, e questa somiglianza di base trovò sanzione, in età monarchia, nella sottomissione di entrambe le regioni all’amministrazione di uno stesso ufficio centrale, la *duana de secretis*. Come la Sicilia, la Calabria era stata conquistata da un gruppo ben gerarchizzato di guerrieri, determinando una stretta subordinazione dell’aristocrazia militare a Ruggero I e ai successori, e il netto prevalere dei territori demaniali su quelli dei nobili; la redazione di e-

⁴⁰ In attesa della pubblicazione delle ricerche di A. Nef, rinvio solo a Petralia, *La “signoria”* cit., pp. 238-239.

⁴¹ Nef, *Conquêtes* cit., p. 599; Petralia, *La “signoria”* cit., pp. 229-230.

⁴² Nef, *Conquêtes* cit., 592-594 e Petralia, *La “signoria”* cit., pp. 225-227.

⁴³ Peraltro cfr. ora J.-M. Martin, *Centri fortificati, potere feudale e organizzazione dello spazio*, in *Storia della Calabria medievale. I quadri generali*, a cura di A. Placanica, Roma 2001, pp. 487-522; Idem, *Société et communautés chrétiennes en Calabre méridionale (XI^e-XIII^e siècles)*, in *Calabria cristiana. Società Religione Cultura nel territorio della Diocesi di Oppido-Mamertina-Palmi*, a cura di S. Leanza, Soveria Mannelli 1999, pp. 225-250.

⁴⁴ Il più convincente sostenitore della forte continuità fra le forme bizantine e quelle normanne di assoggettamento contadino in Calabria è Jean-Marie Martin, *Struttura dei redditi e realtà socio-economiche*, in questo volume, che peraltro correttamente sottolinea la totale assenza di documentazione d’età bizantina. È stato inoltre supposto che ai contadini dipendenti si applicassero statuti personali tipici del mondo bizantino, come quello dei *paroikoi*: ma è impossibile chiarire la questione, tanto più che lo statuto dei *paroikoi* mutava molto a seconda delle epoche e delle regioni (mi limito a rinviare a M. Kaplan, *Paroikoi*, in *Dizionario enciclopedico del medioevo*, dir. A. Vauchez, Roma 1999, p. 1408, e J. Lefort, *Société rurale et histoire du paysage à Byzance*, Paris 2006, in partic. pp. 400-404).

lenchi di uomini (platee) sembra poi un elemento strutturale delle pratiche amministrative locali. In alcuni studi recenti queste somiglianze hanno permesso di ipotizzare che, in una prima fase, gli *homines* e i *villani* concessi da Ruggero I e dal figlio a chiese, monasteri e nobili vadano considerati, come in Sicilia, piuttosto antichi contribuenti del fisco statale, che non contadini assoggettati a grandi proprietari.⁴⁵

5. Dipendenze ereditarie

La rassegna delle limitazioni ai diritti fondamentali della persona illustra, come si vede, la pluralità degli statuti della dipendenza. Nel contempo, mostra l'impossibilità di definire la servitù attraverso una rassegna degli obblighi e dei vincoli attestati dalle fonti. Troppo spesso oneri "servili" risultano gravare anche su personaggi di sicura condizione libera. Altri sono testimoniati solo in negativo, come pretese signorili vietate o liberamente aggirabili previo pagamento di una tassa. Oppure, come i limiti alla mobilità imposti ai *rijâl al-jarâ'id* della Sicilia, definiscono soltanto un aspetto di fisionomie sociali molto più complesse. Al più, briciole di statuto servile si combinano con elementi estranei ad ogni servitù.⁴⁶ Fino al XIII secolo, quando come vedremo fu elaborata la nozione di *angararius*, è difficile capire quanto queste obbligazioni e questi vincoli fossero tali da definire una inferiorità legale dei *villani* che li subivano.

Resta allora la possibilità di accogliere l'accezione storiograficamente più onnicomprensiva di servitù, e domandarsi, riprendendo la classica formulazione di Marc Bloch ("l'uomo che non può scegliere il suo signore non è libero, ma servo")⁴⁷, se sia utile parlare di condizione servile per tutte le dipendenze di tipo personale, che si trasmettevano con il sangue e si acquisivano dalla nascita.

In apparenza, la documentazione meridionale fornisce qualche appiglio a una simile posizione. Rare prima della conquista normanna, la donazione di un uomo e della sua discendenza, o la sua concessione come feudo, o ancora la sua vendita conoscono una notevole diffusione a partire dagli ultimi lustri dell'XI secolo. Questi negozi sembrerebbero attestare un'assenza di libertà personale. Come in altre regioni italiane, però, non vanno fraintesi. Indicano che era aumentato l'elemento personale nella definizione dei legami di dipendenza, in precedenza qualificati soprattutto come subordinazioni di tipo patrimoniale. Ma non possiamo piegarli a provare una assenza di libertà. Le cessioni, naturalmente, potevano in effetti riguardare servi, e ovviamente anche veri e propri schiavi. Però in genere oggetto di alienazione non erano propriamente gli uomini, ma soltanto i redditi e le prestazioni che i contadini e le loro terre dovevano. Di solito, passavano al nuovo titolare in modo stabile.⁴⁸

⁴⁵ Takayama, *The Administration* cit., pp. 38-40 e 163; Petralia, *La "signoria"* cit., in partic. pp. 221-225; Johns, *Arabic Administration* cit., pp. 43-45 e 301.

⁴⁶ Sull'incapacità "dei tributi servili a definire unicamente come servile tutta la vita, tutta la condizione sociale" di quanti li subiscono, belle notazioni in D. Barthélemy, *La mutation féodale a-t-elle eu lieu? Servage et chevalerie dans la France des Xe et XIe siècles*, Paris 1997, pp. 109-110.

⁴⁷ M. Bloch, *Signoria francese e maniero inglese. Lezioni sulla proprietà fondiaria in Francia e Inghilterra*, Milano 1980, p. 121.

⁴⁸ Per il territorio di Monte Cassino, buona analisi delle cessioni di uomini in Fabiani, *La Terra* cit., II, p. 309-310, ma molti esempi sono forniti anche dagli altri fondi archivistici. Fra i tanti atti di alienazione di sottoposti conservati ad esempio nell'Archivio di Cava (con generosità, Vito Loré mi ha fornito le trascrizioni), ricordo che nel 1104 Turgisio di San Severino donava all'abbazia Riccardo di Pietro *de Radualdi*, di Braciliano, "cum filiis et cum omnibus rebus suis stavilibus pertinentibus"; negli stessi mesi, il principe di Capua Riccardo II aggiungeva poi "unum nostrum hominem habitatorem Matalonis, scilicet Iohannes Sabatini, cum familia et tota substantia sua", alla donazione effettuata in favore di Cava dalla madre, e costituita da una chiesa, nove terre e tre *villani*, anche essi di Maddaloni, con i relativi figlie beni (Archivio della SS. Trinità di Cava dei Tirreni, *Pergamene* [d'ora in poi: AC], D, nn. 44 e 45). Analisi dei documenti di Cava in V. Loré, *Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII*, Spoleto 2007, pp. 153ss, e Loud, *L'attività economica* cit., pp. 313-316. Per la costante presenza di *villani* fra i possessi feudali e patrimoniali dei *militēs*, rinvio al mio saggio indicato sopra, alla nota *.

Non deve meravigliare, pertanto, che venissero alienati anche *affidati*, cioè uomini liberi che si erano sottomessi a un signore in modo volontario, e conservavano la libertà di emigrare, oppure altri personaggi esplicitamente definiti come liberi. Oppure che oggetto di vendita fosse solo la metà di un uomo e della relativa famiglia.⁴⁹ Donazioni, cessioni e vendite potevano riguardare, del resto, anche personaggi di buon livello economico e sociale. Il caso limite è quello di Giovanni, figlio di un cavaliere di Camerota. Con il consenso del padre, nel 1146 fu donato a Cava dal signore del castello, il *dominus Roggerius*, assieme a tutti i beni datigli in feudo, “in modo tale che il detto Giovanni sia sempre sotto il dominio del monastero”, e dunque fosse tenuto a prestare all’abate i servizi (militari) e quant’altro fino ad allora doveva al signore.⁵⁰

Ma v’è di più. Oltre all’analisi degli atti di cessione di uomini, è il complessivo contesto delle relazioni di dipendenza che rende difficile accogliere la ricordata formulazione di Bloch. La ricerca ha infatti accertato quanto ampie fossero, in tutti gli insediamenti del Mezzogiorno, la diffusione e la varietà tipologica delle dipendenze personali ed ereditarie. Nelle campagne come nelle città, *commendati*, *defensi*, *affidati*, *extranei sub defensione* o, più genericamente, *homines* e *vassalli* di un altro residente componevano l’immenso mondo dei dipendenti di tipo personale, accomunati appunto da un legame particolare, e in genere ereditario, nei confronti di un altro uomo, ma diversissimi per origine, condizioni socio-economiche e livello di subordinazione. È insomma impossibile leggere uniformemente in chiave servile tutte queste dipendenze di tipo personale (né naturalmente lo facevano i contemporanei).

Del resto, una dipendenza ereditaria, che i padri trasmettevano ai figli, gravava nei fatti anche sopra una parte consistente dei gruppi più favoriti della popolazione rurale. Era il caso persino di molti liberi e agiati proprietari contadini. Quando vivevano in un territorio sottoposto al dominio di un signore, essi ereditavano dai padri una serie di legami di clientela, relazione economica, sangue e, appunto, di dipendenza verso i signori: spezzare tali legami, vendere i propri beni, ed emigrare, doveva essere per costoro davvero un’operazione complessa – certamente *più* complessa che per i contadini poveri, ai quali in fin dei conti bastava scappare nottetempo. Non a caso, come dimostra la donazione del figlio del *miles* di Camerota, quando il signore riteneva di dovere trasferire ad altri questi legami di clientela, accadeva che il trasferimento assumesse (mettendo in imbarazzo generazioni di storici) la forma di una cessione della persona.

6. Assenze e presenze

Giunti a questo punto, dovrebbero essere chiare alcune delle ragioni che mi inducono a privilegiare, in materia di servitù, le rappresentazioni e i discorsi dei contemporanei.

Prima di tutto, questa impostazione consente una sobria presa d’atto: se consideriamo il complessivo atteggiamento delle fonti meridionali verso il mondo contadino, del tutto eccezionali appaiono i riferimenti ad uno stato servile o ad un’altra condizione di inferiorità giuridica dei rustici. Quasi sempre gli abitanti delle campagne compaiono nella documentazione in qualità di piccoli possessori fondiari, oppure in quanto soggetti ad una signoria. Il panorama è dominato dagli atti di cessione di beni fondiari e dai negozi che le famiglie contadine sviluppavano intorno a tali beni, e poi da contratti agrari, da pattuizioni individuali e collettive con proprietari e signori, e ovviamente da documenti relativi al possesso e alla gestione di signorie e grandi patrimoni.

Solo raramente, viceversa, all’origine del processo documentario troviamo questioni relative a esplicite situazioni di inferiorità giuridica. Le differenze cronologiche, in questo caso,

⁴⁹ *Codice Diplomatico Verginiano*, a cura di P. M. Tropeano, Montevergine 1977-1986, III, n. 257, pp. 239-243, a. 1139.

⁵⁰ “Ea ratione ut ipse Iohannes semper sit iuris et dicionis ipsius monasterii”: AC, G, n. 50, segnalato da Loud, *L’attività economica*, a pp. 315-316, peraltro con alcune esitazioni interpretative.

sono rivelatrici. Nel X secolo, pur in un tessuto di documenti molto più rado, compare una diffusa presenza di servi, testimoniati da pie affrancazioni in rimedio dell'anima, da permutate, dal consenso a matrimoni con liberi.⁵¹ Questi documenti sono le ultime testimonianze di una condizione servile "altomedievale": tema oggetto di ampie discussioni storiografiche, che tuttavia ammettono l'evidente presenza, nei secoli VIII-X, di uno statuto servile definito esplicitamente come assenza di libertà ed utilizzato sia per indicare subordinazioni stringenti, come quella dei *servi* domestici oggetto di vere e proprie compravendite, sia per definire situazioni di dipendenza più morbide, ma che venivano pur sempre presentate come di statuto servile (ed erano dunque soggette a limitazioni personali, giudiziarie, patrimoniali, ecc.).⁵² Dalla fine del secolo successivo, invece, elenchi nominativi di *servi*, contenzioli intorno alla condizione servile di individui e collettività, affrancamenti, ammissioni di un proprio statuto servile, contratti di asservimento, permutate di servi, licenze di matrimonio, leggi e consuetudini circa la testimonianza del servo contro uomini liberi,⁵³ e altri analoghi negozi sono assenti o molto rari.⁵⁴ Anche gli elenchi calabresi di *angararii* (e di *homines franci*) non costituiscono, come vedremo, una eccezione. Nelle franchigie e nelle *consuetudines* signorili tutti gli abitanti fanno parte delle comunità locali, senza distinzione di statuto giuridico (le sole eccezioni riguardano gli immigrati). Allo stesso modo, non vi è traccia di quei riti, come i denari che il servo francese offriva sulla propria testa al signore, destinati a perpetuare, attraverso forme simboliche, le condizioni servili. Continuavano a esistere, naturalmente, sia singoli personaggi ridotti in vera e propria schiavitù,⁵⁵ sia l'idea stessa di *servitus*. I primi erano però rari, mentre la nozione di *servitus* appare vaga, sfumata. Soltanto nell'unica menzione presente nelle Assise di Ariano il termine fu usato con un'accezione piena, per indicare la privazione di ogni libertà.⁵⁶ Nelle fonti private, le rarissime attestazioni della *servitus* indicano piuttosto l'assoggettamento ad un signore, e appaiono riferite anche a uomini liberi. Ad esempio, il termine compare nei patti stabiliti nel 1171 fra il monastero di S. Benedetto di Conversano e due uomini che si impegnavano a riedificare la chiesa rurale di S. Magno e a coltivarne le terre: costoro erano personaggi ben provvisti di mezzi e restavano liberi di emigrare, eppure il canone parziario di un decimo e gli altri (modesti) obblighi allora pattuiti vennero presentati come

⁵¹ Ad esempio, nei documenti del *Codex Diplomaticus Cavensis* cit., alcuni casi di pia affrancazione in punto di morte sono i nn 149 (a. 928), 225 (a. 964), e334 (a. 981); permutate di servi i nn. 244, a. 966, e 463, a. 993; una licenza di matrimonio è il n. 383, a. 986.

⁵² Un recente quadro generale sulla servitù altomedievale è L. Feller, *Paysans et seigneurs au Moyen-Âge, VIIIe-XVe siècles*, Paris 2007, pp. 40-71; cfr. inoltre P. Cammarosano, *Storia dell'Italia medievale. Dal VI all'XI secolo*, Roma-Bari 2001, pp. 185-167, per la cosiddetta "recrudescenza servile della fine del X secolo", cioè per il moltiplicarsi delle attestazioni di *servi* tipico delle fonti italiane di quei decenni, e testimoniato anche dalle citate carte di Cava.

⁵³ Solo apparente l'eccezione rappresentata dalla costituzione federiciana *De pugnibus sublatiis*, che vietava la testimonianza di "nullus angarius vel villicus seu quicumque villanus, qui in villis et casalibus habitat, et postremo nullus vilis condicionis", contro conti, baroni e cavalieri in processi di rilievo, che prevedevano la condanna capitale o coinvolgevano grandi patrimoni nobiliari: la norma non deriva da un'incapacità giuridica del contadino (che infatti può pienamente intervenire in altri processi, anche contro nobili), ma da quella concezione della nobiltà come ceto chiuso e privilegiato che connota l'intero *Liber Augustalis*. *Die Konstitutionen* cit., II,32, pp. 337-339).

⁵⁴ Non esamino qui la celebre assisa normanna che eccettuava dal diritto di trovare asilo nelle chiese "servus aut colonus aut servus glebe", fuggito con o senza beni rubati. Al di là infatti della possibilità, da più parti sostenuta, che la menzione di coloni e servi della gleba sia frutto di rimaneggiamenti tardi, è tutta la legislazione regia sul mondo contadino che richiede un'analisi nuova, che affronterò più avanti. *Le Assise di Ariano* cit., pp. 28-30 e 72 (vat. 6, e cass. 4). Per la presenza di rimaneggiamenti posteriori suggerita dalla sorprendente maturità di terminologia e di cultura romanistica del testo tradito delle assise ruggeriane, mi limito a rinviare a Conte, *Servi medievali* cit., pp. 214-216, e Nef, *Conquêtes* cit., alle pp. 582-585 (segnalo qui che di recente, Loud, *L'attività economica* cit., p. 320, ha trovato menzione, in un contratto di locazione stipulato da Cava nel 1183, di un "censilis ad glebam").

⁵⁵ Per le attestazioni di *mancipia*, *ancille* e *servi*, cfr. sopra il § 2.

⁵⁶ La *perpetua servitus* è la pena prevista per quanti vendano come schiavi uomini liberi (*Le Assise di Ariano* cit., pp. 59 e 90: vat. 36 e cass. 25).

“debita servitutis”. Allo stesso modo, questa e altre convenzioni definivano l’esenzione dei preti dal prelievo signorile come un’esenzione “ab omni onere servitutis” o “servitutis obstaculo”.⁵⁷ Prima ancora, nel 1114, il testamento di un nobile salernitano, assegnando un castello al vescovo di Conza, cercava di tutelare gli abitanti da ogni appesantimento signorile stabilendo che rimanessero “liberi e senza alcuna condizione servile”.⁵⁸ Una vaghezza definitoria ancor maggiore va poi riconosciuta all’uso del verbo *servire* per esprimere la dipendenza contadina. Utilizzato con frequenza per indicare la prestazione di un canone, di un’imposta, di una *corvée* o di un qualsiasi altro obbligo verso il signore, *servire* appare scollegato alla distinzione fra liberi e non. Era usato anche per personaggi liberi e abbienti, e persino per indicare la dipendenza onorevole delle *élites* tenute a *servire cum equo*, o gli obblighi richiesti a personaggi di elevata condizione sociale.⁵⁹

Un’unica volta, in tutta la documentazione analizzata, mi è occorso di trovare traccia di una condizione non libera bene caratterizzata sul piano giuridico e nel contempo applicabile a settori cospicui del mondo contadino: è la citata lettera di Federico II del 1222, che infliggeva in perpetuo la “nuda servitus” agli abitanti di quattro casali del monastero calabrese di S. Stefano del Bosco. Ma era l’esito di una storia del tutto peculiare.

La triste vicenda degli “homines seu villani” monastici inizia nel marzo del 1221, quando alcuni loro rappresentanti presentarono alla curia imperiale di Federico II, in viaggio per la Sicilia, una petizione dove lamentavano le esorbitanti richieste dei monaci certosini.⁶⁰ Subito queste proteste vennero ritenute fondate, e il camerario imperiale ingiunse all’abate di rinunciare “indebitis servitis et multis molestiis”.

L’abate reagì. Ebbe così inizio un contenzioso vivace, in poco tempo sottoposto al giudizio del giustiziere di Calabria, poi dell’arcivescovo di Reggio, poi di nuovo del giustiziere e dell’arcivescovo insieme, e da ultimo del solo giustiziere. I contadini si mossero con determinazione, tassandosi per sostenere le spese legali, accordandosi nel rifiutare la prestazione di tutti i servizi e i canoni, alternando alle sedute giudiziarie il diretto ricorso all’imperatore, che altre due volte, a luglio a Messina e a settembre a Trapani, fu raggiunto da emissari dei rustici, ora qualificati come “homines fideles nostri”, e scrisse ai certosini ordinando di astenersi “indebitis exactionibus et inconsuetis molestiis”.⁶¹

Due elementi dovevano alimentare negli abitanti dei casali di S. Stefano la speranza di giungere ad un sostanziale addolcimento degli oneri signorili: la politica intrapresa dal sovrano contro gli effetti delle violenze e delle sopraffazioni aristocratiche avvenute nel lungo periodo d’instabilità successivo alla morte di Guglielmo II, e poi l’oggettiva durezza delle loro condizioni. Oltre a versamenti parziari (un quinto delle olive e dei prodotti orticoli, un decimo del vino), a canoni per la casa e gli altri possessi, a donativi di galline e uova, e a imposte (*adiutorium*, *herbaticum*, *glandaticum*, e la *licentia* al matrimonio delle figlie),

⁵⁷ Coniglio, *Le pergamene di Conversano* cit., pp. 236-241; la seconda citazione è tratta dalle consuetudini concesse ai cittadini di Isernia nel 1254: Jamison, *The administration of the County of Molise* cit., n. 6, pp. 61-65.

⁵⁸ “Liberi et absque omni condicione servitutis”: AC, F, n. 28.

⁵⁹ Per l’impossibilità di usare la diffusione del verbo *servire* per sostenere l’identificazione fra servitù e sottomissione alla signoria, e più in generale per l’influsso del linguaggio feudale e della connessa idea di *servitium*, rinvio a S. Carocci, *Le lexique du prélèvement seigneurial : note sur les sources italiennes*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales*. II, a cura di M. Bourin e P. Martinez Sopena, Paris 2007, pp. 137-157 (con cenni anche al persistere, al livello formulare, di cultura ecclesiastica e forse anche di mentalità, di un collegamento di origine antica fra lavoro contadino e semantica “servile”).

⁶⁰ La vicenda è testimoniata dal lungo *iudiciale instrumentum* fatto redigere nel novembre 1221 dal giustiziere della Calabria, con inserti i mandati imperiali e l’altra documentazione (edito in Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica* cit., II.1, pp. 208-217). L’episodio è stato ricordato, fra gli altri, da M. Del Treppo, *Prospettive mediterranee della politica economica di Federico II*, in *Friedrich II. Tagung des Deutschen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994*, a cura di A. Esch e N. Kamp, Tübingen 1996, pp. 316-338, a pp. 321-322, e da D. Matthew, *I Normanni in Italia*, Roma-Bari 1997 (ed. orig. Cambridge 1992), pp. 185-186 e 409-411.

⁶¹ Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica* cit., II.1, pp. 210 e 215.

ogni *homo seu villanus* dei quattro casali doveva infatti effettuare ben centodiciotto corvées annuali sulle terre dei monaci, e altre dodici di trasporto!⁶²

I contadini, tuttavia, persero. Per batterli, dimostrando che con ottime ragioni si trovavano in una condizione di assoggettamento del tutto eccezionale, l'abate mosse loro la più tremenda delle accuse concepibile nella cultura politica federiciana: il tradimento del sovrano. I contadini discendevano dagli abitanti di Capua – sostenne – che, nel 1098, avevano congiurato contro la vita di Ruggero I. Salvatosi grazie al miracoloso intervento di san Bruno, il conte aveva condannato a morte i traditori: ma il santo aveva interceduto per essi, ottenendo di commutare la condanna a morte nella riduzione “in servos” e nella deportazione, in stato di “perpetua servitus”, nelle terre del monastero dal santo stesso fondato. La versione dei monaci è, ovviamente, sospetta, tanto più che non trova riscontro nelle poche fonti agiografiche sul santo certosino e fu accompagnata da un'intensa attività di falsificazione.⁶³ È possibile, peraltro, che si basasse su una tradizione radicata localmente, e che il primo popolamento dei casali fosse stato appunto assicurato da deportati provenienti da Capua e sottoposti a dure restrizioni.

Minacciati dalla controffensiva monastica, che si accompagnava alla richiesta di una loro riduzione “ad perpetuam servitutem”, i contadini esibirono una franchigia signorile elargita dal defunto abate Guglielmo.⁶⁴ In essa, l'ammontare del prelievo signorile, delle prestazioni d'opera e degli altri oneri era fissato agli elevati livelli ricordati poco sopra: ma la definizione di *remissio seu gratia* data al documento, e il fatto stesso che fosse stata gelosamente custodita dalla comunità contadina, lasciano capire che la franchigia aveva sancito un alleviamento delle condizioni di questo gruppo così penalizzato.

Nel 1221, i contadini avevano dunque cercato di compiere un ulteriore passo in avanti, diminuendo il prelievo (come s'è detto elevato) stabilito dalla franchigia. Fallirono invece, e clamorosamente. I giudici imperiali accolsero in pieno la versione dei monaci. Nel 1222 Federico II, arrabbiato per essere stato raggirato dalle loro richieste e desideroso di ribadire l'enormità dell'antico crimine, annullò la franchigia dell'abate Guglielmo e invalidò qualsiasi futuro addolcimento degli oneri signorili. Non più *fideles nostri*, ma *servi*, i contadini furono condannati a restare in perpetuo nella situazione di “nuda primaque servitus” stabilita da Ruggero I, mentre tutti i loro beni mobili e immobili vennero assegnati al monastero.⁶⁵

⁶² Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica* cit., II.1, pp. 212-214.

⁶³ La falsità di una quindicina di privilegi di Ruggero I e dei suoi successori (molti dei quali editi in *Regii neapolitani*, cit.: in particolare la donazione di Ruggero I del 1098 è nel vol. V, pp. 249-254; l'edizione più completa è quella di B. Tromby, *Storia critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Brunone e del suo ordine Cartusiano*, Napoli, Presso Vincenzo Orsino, 1773-1779, vol. II, Appendice, nn. 22 ss, pp. lxxxvi-xci, dove figura anche un elenco di centodieci “proditores”) fu sostenuta per primo da F. Vargas Macchia, *Esame delle vantate carte e diplomi de' RR. PP. della Certosa di S. Stefano del Bosco in Calabria*, Napoli 1765; cfr. anche Chalandon, *Histoire* cit., pp. 304-307, in nota, e J. Dubois, *Bruno (Brunone), santo*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, I, Roma 1974, coll. 1606-1615, a col. 1615; per gli eccessi critici, che hanno condotto a dubitare anche di documenti genuini, cfr. L.R. Ménager, *Lanfranco, notaio pontificio. La diplomazia ducale italo-normanna e la Certosa di S. Stefano del Bosco*, in “Studi storici meridionali”, 3, 1983, pp. 3-37. Per quel che riguarda la donazione del 1098 e l'elenco dei *proditores*, sicuramente falsi, è molto probabile che l'opera di falsificazione risalga all'età sveva, e che vada messa in relazione proprio con la causa del 1221: lo indicano la citazione quasi testuale, nella sentenza del giustiziere imperiale, appunto della donazione del 1098, e più in generale l'ampia presenza, nel testo della donazione, della terminologia e delle questioni tipiche dell'attività legislativa federiciana.

⁶⁴ L’“instrumentum remissionis seu gratie” fu presentato dal procuratore dei villani nella seduta giudiziaria del 20 agosto, in risposta alla richiesta di una loro riduzione “ad perpetuam servitutem” accompagnata dalla presentazione, da parte dei monaci, di un “privilegium donationis” di Ruggero I, dove si raccontava del miracolo di s. Bruno e della deportazione “in servos perpetuo” dei complottatori (probabilmente il falso indicato alla nota precedente). L'autenticità delle *remissio* fu riconosciuta dal procuratore dei certosini, e il suo contenuto riassunto nella sentenza emessa dal giustiziere (Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica* cit., II.1, pp. 212-213)

⁶⁵ Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica* cit., II.1, pp. 275-277.

Per quanto punizioni di massa e deportazioni abbiano in più casi accompagnato il dominio normanno, è evidente l'impossibilità di applicare genericamente al contadine meridionale condizioni frutto di una vicenda così peculiare.

7. Espansione signorile e distinzioni sociali

A questo punto, è bene ricordare due sviluppi centrali nella vicenda meridionale dell'XI-XIII secolo: la crescita signorile e la crescita monarchica. Con la conquista normanna si avviò, proseguendo fra soste e arretramenti, un secolare processo di espansione dei rapporti signorili. Questa crescita signorile era determinata, in primo luogo, dall'ampliamento e dall'irrobustimento delle dipendenze territorialmente assise. Si ebbe una dilatazione delle aree detenute in "feudo" da famiglie nobili e di quelle soggette al dominio di monasteri e chiese, e, nel contempo, anche uno sviluppo (poco lineare ma nel lungo periodo indubbio) dei diritti di comando locale esercitati dalle élites religiose e nobiliari.⁶⁶ Quanto al potere dei conti di Sicilia e Calabria prima, e poi dei re, rappresenta un connotato innegabile della storia del meridione, anche se com'è noto ebbe molte lacune e arretramenti.

In questo contesto, la distinzione sociale di base, il grande discrimine di status non era la contrapposizione fra liberi e servi, ma quella fra i sottoposti al dominio di un istituto ecclesiastico o religioso, di un nobile o anche semplicemente di un altro abitante influente, e chi invece era soggetto esclusivamente e direttamente al potere del sovrano. Insomma, per riprendere il *Liber Augustalis*, il principale confine correva fra gli "uomini di chiese, conti e baroni o cavalieri", e gli "uomini del nostro demanio" che "spettano senza alcuna mediazione alla altezza imperiale e al potere regio".⁶⁷ Anche nella documentazione privata, questa differenziazione compare con frequenza, sia in modo implicito, nella insistenza con cui signori di ogni tipo parlano di *villani mei*, *homines nostri*, *consiles nostri* e via dicendo,⁶⁸ sia in alcuni contenziosi, come quello scoppiato nel 1159 intorno allo status di alcuni abitanti di Lauro, che il priorato cassinese di San Pietro di Scafati rivendicava come "liberi homines sancti Petri et nostri", mentre l'ufficiale pubblico locale sosteneva essere "liberi homines de dominio regis".⁶⁹

Gli abitanti del demanio, direttamente soggetti al sovrano, vennero sottoposti a una speciale tutela. Nel 1182 Guglielmo II emanò per Sicilia e Calabria (almeno) una norma che ordinava il ritorno alla residenza originaria degli abitanti dei territori demaniali emigrati nei territori di chiese e baroni.⁷⁰ Federico II riprese e ampliò il provvedimento, senza porre li-

⁶⁶ Per questo aspetto della vicenda signorile meridionale, mi permetto di rinviare al mio studio citato sopra, alla nota *.

⁶⁷ "Ecclesiarum homines, comitum seu baronum vel militum"; "homines nostri demanii"; "nullo mediante ad imperialem celsitudinem et regiam pertineant potestatem": *Die Konstitutionen* cit., pp. 368 (III.4.2), 371 (III.6) e 376 (III.10). Ma la distinzione fra uomini direttamente sottoposti al sovrano e uomini sottoposti a chiese e nobili innerva tutto il corpus federiciano; nelle assise normanne, appare per certi aspetti anticipata dal ripetuto riferimento agli *homines*, ai *subiecti* e ai *subditi* di chiese e nobili (ad es. *Le assise di Ariano* cit., pp. 28, 32, 70, 72, 96 e 102).

⁶⁸ La terminologia utilizzata nelle fonti private per definire i dipendenti signorili è molto variata. Alcuni termini rinviano a rapporti di soggezione ben caratterizzati (*affidati*, *raccomandati*, *franci*, *angararii*, ecc.). I termini di gran lunga più utilizzati sono però quelli di *homines*, *habitatores*, *villani*, *fideles* e *vassalli*, accompagnati in genere dall'indicazione del luogo di residenza o del signore. Sono termini, nei fatti, sinonimici, anche se naturalmente ognuno ha un proprio ambito semantico privilegiato. *Fideles* e *vassalli* adombra il legame personale e in senso lato "politico" che unisce il sottoposto al signore, in genere sancito appunto da giuramenti di fedeltà; *villani*, come anche il diffuso *rustici*, insiste sulla ruralità, per così dire, dei dipendenti, "qui in villis et casalibus habitant" (è la nota definizione del *Liber Augustalis*: *Die Konstitutionen* cit., p. 338); con *habitatores* l'accento è posto sulla residenza in un determinato luogo; *homines*, infine, è la definizione più generica e diffusa.

⁶⁹ *Regesto di Sant'Angelo in Formis*, a cura di M. Inguanez, Montecassino 1925, n. 50, pp. 140-143. Sul documento cfr. Matthew, *I Normanni* cit., pp. 182-183, e Conte, *Servi medievali* cit., p. 220, che tuttavia ritiene esso provi "la coincidenza fra libertà e soggezione al dominio del re".

⁷⁰ Per il provvedimento di Guglielmo II (relativo a nobili e chiese privi dell'autorizzazione ad accogliere nuovi dipendenti e testimoniato per la Sicilia da una *jarâ'id* del 1183 edita in S. Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sici-*

miti né di condizione sociale, né di tempo.⁷¹ L'obbligo di ritornare nelle terre demaniali gravava sia sui *villani* che sui *burgenses*, e nei primi anni venne applicato anche ad emigrazioni avvenute in tempi remoti; solo nell'aprile del 1235 fu introdotta una esplicita prescrizione per le emigrazioni avvenute prima del 1189.⁷²

Devo ribadire che la distinzione fra i soggetti a signoria e i soggetti al re non va interpretata come una distinzione fra liberi e non.⁷³ Né la distinzione fra gli *homines demanii* e quelli dei signori deve occultare un connotato importante dei *villani* meridionali: il persistente rapporto con il potere regio e le strutture pubbliche. Tutti i contadini, indistintamente, anche se erano sottomessi a un signore, restavano sotto la diretta protezione del sovrano. Potevano fare appello alla sua *defensa*, e accedevano ai tribunali regi.⁷⁴ Almeno in parte, conservavano dunque quel legame diretto con l'apparato pubblico che, in altre regioni europee, era considerato dai contemporanei, e oggi dagli storici, come esclusivo dei liberi.

Questo legame operava anche nel caso di *villani* dalla condizione così subordinata, come quelli di S. Stefano del Bosco, da venire addirittura presentati come discendenti di schiavi. Eppure, nessuno mise loro in discussione il diritto e la possibilità di rivolgersi al sovrano e ai suoi uffici. In epoca normanna, un esempio di forte intervento regio, relativo peraltro a una comunità più fortunata, riguarda Corneto (Vallo di Lucania). Nel 1172, i suoi abitanti denunciarono a Guglielmo II i propri signori, accusandoli di avere introdotto nuove richieste (*nove et illicite consuetudines*). Convocati dai giustizieri regi, ai quali il sovrano aveva affidato la questione, i *domini Corniti* accettarono di riconoscere le antiche *consuetudines* del castello, così come apparivano in un documento presentato dai sottoposti. Poi, a ulteriore garanzia, gli abitanti di Corneto si recarono una seconda volta presso la curia regia, ottenendo che una nuova copia delle consuetudini venisse redatta di fronte ai giustizieri, e con le correzioni da loro introdotte.⁷⁵

Va sottolineato il carattere del tutto ordinario di questi interventi. Da Ruggero II in poi, la legislazione e la pratica amministrativa dei re prevedero ampi controlli e interventi della monarchia nella gestione interna delle signorie. A tutti i signori, i sovrani sottrassero l'amministrazione della giustizia per alcuni reati di maggior peso, e nel caso delle signorie meno importanti anche per le questioni criminali di minor conto. Furono stabiliti il tipo e l'ammontare delle tasse straordinarie (*adiutoria*) che nobili e chiese potevano legittimamente richiedere ai sottoposti. Si intervenne anche per uniformare i diritti signorili e le

lia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati, Palermo 1868-1882, vol. I, pp. 245-286, 245-246, e regestato nel vol. II, pp. 732-733), vedi Petralia, *La "signoria"* cit., pp. 231-232, e Nef, *Conquêtes et reconquêtes* cit., pp. 600-602, che fornisce anche una nuova traduzione dall'arabo (altra analisi e traduzione in Johns, *Arabic Administration* cit., pp. 165-167). La norma doveva peraltro estendersi a tutti i territori amministrati dalla *duana de secretis*, e dunque riguardare anche la Calabria: nel gennaio 1183 i giustizieri della Val Sinni compiono, su ordine del *magister camerarius regie duane de secretis*, un'inchiesta per *revocare in regium demanium i villani* e i beni illecitamente detenuti (L. Mattei Cerasoli L., *La badia di Cava e i monasteri greci della Calabria superiore. S. Maria di Kyr-Zosimo o Cersosimo*, in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», 8, 1938, pp. 265-85; 9, 1939, pp. 279-318, a pp. 292-294, doc. XII).

⁷¹ *Die Konstitutionen* cit., pp. 371-372 (3.6, *Quisquis de burgensibus*).

⁷² *Die Konstitutionen* cit., pp. 461-462, E.4, del 28 aprile 1235 (con cui si corregga E. Winkelmann, *Acta Imperii inedita saeculi XIII et XIV*, Innsbruck 1880-1885, n. 807, p. 628). Va peraltro notato che già nel 1233 un mandato imperiale indicava come termine la morte di Guglielmo II, condannando la pratica, seguita dai giustizieri, di richiamare al demanio anche gli emigrati al tempo di tale re e del suo predecessore (F. G. Savagnone, *Mandati inediti di Federico II per la interpretazione ed esecuzione di costituzioni*, in «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo», 6, 1917-1920, pp. 305-370: n. 8, p. 370).

⁷³ Così invece Conte, *Servi medievali* cit., pp. 219-223.

⁷⁴ Sembra dunque eccessivo sostenere che «la libertà finisce per confondersi con la soggezione all'immediata signoria del re»: Conte, *Servi medievali* cit., pp. 219-223, che si basa principalmente sulla costituzione III.4.2 (*Die Konstitutionen* cit., p. 368), dove però l'affermazione che i soggetti *nullo medio* al sovrano «omnes merito liberi censentur» ha un chiaro carattere enfatico, relativa com'è non già a gruppi sociali depressi, ma a baroni e cavalieri del demanio, di cui richiede la restituzione alla diretta soggezione alla corona qualora siano arbitrariamente detenuti da conti e altri potenti nobili.

⁷⁵ Del Giudice, *Codice diplomatico* cit., n. xxvii, pp. liii-lviii.

forme di gestione. Prevaricazioni e violenze signorili, certamente, non cessarono. Ma almeno al livello teorico il rapporto fra i *domini* e i loro sottoposti non sfuggì mai all'ambito d'azione che la monarchia rivendicava e, quando poteva, praticava.

8. Libertà come (parziale) esenzione: i “franci”

In assenza di esplicite definizioni di uno statuto servile, probabilmente l'elemento che più ha spinto gli storici del meridione a parlare di una servitù di massa sono le attestazioni di *homines franci* (o *homines liberi*), distinti dagli altri abitanti di una signoria.

Testimoniati soprattutto dagli ultimi decenni del XII secolo, questi *franci* o *liberi* (i due termini, in questo contesto, sono sinonimi) dovevano al privilegio la loro condizione. Avevano ottenuto, in genere a titolo oneroso, l'esenzione completa (molto di rado) o la riduzione (più di frequente) dei normali oneri signorili. Nel 1196, ad esempio, la dispensa dalla prestazione di *corvées* e da altre richieste signorili concessa da Monte Vergine ad un suo contadino del castello di Mercogliano, Guglielmo *Racco*, lo fece passare nel gruppo dei “franci et liberi homines Mercoliani”.⁷⁶

Con la diffusione di accordi individuali e collettivi che sancivano condizioni privilegiate di una parte dei sottoposti, si moltiplicarono i documenti che opponevano lo status di *liberi/franci* alla normale condizione di *homines, villani* e *vassalli* soggetti ad un signore. In Calabria, in Puglia, in Campania e altrove, di volta in volta (ma sempre con il medesimo significato) ai *franci, liberi* o *phraggoi anthropoi* erano contrapposti gli altri dipendenti, che per enfatizzare la distinzione venivano in questi casi spesso qualificati con termini come *servitiales, angararii, villani* e *billanoi*.⁷⁷ Nelle infeudazioni, per precisare che i diritti concessi riguardavano la totalità dei sottoposti, si ricorreva così alla formula *homines villani et franci*.⁷⁸

Le concessioni signorili e le frodi dei sottoposti fecero molto dilatare il gruppo dei privilegiati. A Cosenza, come vedremo, i *franci* erano circa un terzo degli oltre mille dipendenti vescovili registrati nella platea del 1223; e la loro presenza risulta ancor più massiccia nell'altra grande platea duecentesca calabrese, quella di Bisignano, dove i *franci* quasi eguagliavano in numero gli *angararii*.⁷⁹ Nei vasti domini di Montecassino, fra XII e XIII secolo dalla massa dei residenti, chiamati *angararii*, si distinse il gruppo dei *franci* (detti anche *liberi* o *immunes*). Costoro dovevano in misura ridotta canoni, *corvées* e altre prestazioni, e usufruivano di questo statuto privilegiato (di norma ereditario) talvolta come corrispettivo del servizio armato a cavallo, altre volte in seguito a concessioni compiute dall'abate o da altri grandi ufficiali monastici, oppure grazie al matrimonio con figlie di privilegiati o, semplicemente, per consuetudine familiare. In alcuni castelli della *Terra*

⁷⁶ *Codice Diplomatico Verginiano* cit., X, n. 1000, pp. 327-328: per ottenere la *nominata francicia* Guglielmo cedette al monastero due terreni e, inoltre, il figlio Giacomo, che era dunque eccettuato dalla franchigia garantita al padre e agli altri suoi eredi.

⁷⁷ Oltre ai documenti citati alle note seguenti, vedi: Gattola, *Accessiones* cit., I, p. 284 (*servitiales e franci* a Fella in Calabria nel 1207); Trinchera, *Syllabus*, n. 246, pp. 333-335 (nel suo testamento del 1198, il signore di un castello calabrese rende un notaio “pienamente libero [*panteleutheros*: nel senso appunto di esente] rispetto al canone, alla *corvée* e ad ogni prestazione, come gli uomini franci [*phraggoi anthropoi*]”). Una singolare testimonianza di come le esenzioni parziali possano dare vita a classificazioni sociali per coppie antonimiche viene da un piccolo centro piemontese del XVII secolo, dove i parrochiani che versavano la decima nella misura del 3,6% erano detti *franchi*, e i restanti, che davano il 5%, erano chiamati *servi* (A. Torre, *Il consumo di devozioni: religione e comunità nelle campagne dell'ancien regime*, Venezia 1995, p. 49).

⁷⁸ A. Pratesi, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano 1958, n. 87, pp. 220-221, a. 1208: Federico II concede ai cistercensi calabresi di Sambucina un feudo già appartenuto ad un nobile e costituito da un mulino, alcune terre e da “*homines villani et franci*”.

⁷⁹ P. De Leo, *Un feudo vescovile nel Mezzogiorno svevo. La platea di Ruffino vescovo di Bisignano*, Roma 1984, dove sono *franci* centocinquantesette dei trecentotrentacinque dipendenti del vescovo (utilizzo le somme effettuate dagli stessi compilatori della platea, avvertendo che sono riferite non ai singoli dipendenti, ma a famiglie che comprendono spesso più maschi adulti, tutti elencati nella relativa posta).

sancti Benedicti il gruppo dei *franci*, in continua espansione, giunse nella seconda metà del Duecento a comprendere oltre un terzo della popolazione; gli altri soggetti a Montecasino restavano nella condizione di *angararius* o di *rusticus*, definita, appunto in contrapposizione a quella del privilegiato, come la condizione dell'“homo sine franchitiam”.⁸⁰

Il mondo dei *franci* era dunque quello, così comune nell'ancien régime, di una libertà intesa come privilegio rispetto alla normale prestazione degli oneri signorili. Era una condizione molto elastica e variegata, poiché contrattata localmente. Questa idea di libertà fondata su una parziale esenzione trovò in alcune consuetudini attestazioni ripetute. In quelle di Rocca S. Giovanni, ad esempio, continuamente ricorre la garanzia di possedere terre “libere et france”, o di effettuare compravendite “libere et sine reddito”, o di usufruire di beni in “liberum et francum usum”: fino alla rubrica dove si stabilisce che i figli dei *milites*, una volta ricevuto l'addobbamento, “perpetuo sint liberi”.⁸¹

Con lo sviluppo della signoria, la nozione di libertà aveva aggiunto un altro volto a quelli che la individuavano da secoli. Come corrispettivo, si verificò forse un'analogica complicazione dell'idea di servitù? Allorché l'esenzione, anche parziale, dagli obblighi signorili fu presentata come libertà, il normale stato di soggezione ad una signoria venne identificato come servitù?

La risposta deve essere negativa. Alla presentazione come *franci* e *liberi* di quanti si sottraevano, in parte o in tutto, a canoni e prestazioni d'opera, non si accompagnò una definizione in termini esplicitamente servili degli altri sottoposti. E questa mancata qualificazione come una condizione di servitù, va aggiunto, avveniva come sappiamo con ottime ragioni perché, oltre ai *franci/liberi*, anche gli altri dipendenti di una signoria disponevano in linea di massima di molti o di tutti i principali connotati della libertà sotto il profilo della capacità di agire nella sfera patrimoniale, dell'accesso ai tribunali pubblici, della protezione diretta del sovrano e via dicendo.

Occorre però, su questo punto, essere chiari. Identificare come servitù la normale soggezione ad una signoria è una posizione legittima, che come ho ricordato è sostenuta da numerosi storici, in ogni angolo d'Europa. Inoltre, poiché libertà e servitù sono nozioni relative, di per sé l'esistenza di una categoria di esenti qualificati come *liberi* autorizza a definire come non liberi quanti erano privi di quella esenzione. A mio avviso, tuttavia, per il meridione italiano questa opzione rischia di portare ad un pericoloso appannamento di visuale. Appiattisce infatti in una generica condizione di servitù realtà diversissime, che inoltre, nella maggioranza dei casi, non erano socialmente e giuridicamente percepite come di status servile (a differenza di quanto avveniva ad esempio in Inghilterra e in Francia).

9. “*Franci*” di Cosenza

È opportuno accordare spazio ai *franci* di Cosenza. Per la storia dei *franci*, infatti, una platea redatta dal vescovo cosentino Luca costituisce, in tutto il meridione, la fonte più interessante. Attesta come sappiamo l'ampiezza del gruppo di privilegiati, ne lascia intuire le modalità di formazione, permette di osservarne la diversificazione.

I *franci* non costituivano una ristretta élite, ma gruppi consistenti. Nell'insieme delle platee redatte dal vescovo Luca, i *franci* sono cinquecentodue, pari ad oltre un terzo dei sottoposti al vescovo, e la percentuale resta simile anche considerando la sola platea del 1223 (trecentosessantacinque *franci* su millecinquantuno dipendenti vescovili del quale fu indicato lo statuto).⁸²

⁸⁰ Fabiani, *La Terra* cit., pp. 243, 307 e 322 ss; Guiraud, *Économie* cit., pp. 83-84 e 110-114.

⁸¹ Houben, *Una lista* cit. (a. 1200).

⁸² Mi baso sui dati forniti rispettivamente da E. Cuzzo, *La platea di Luca arcivescovo di Cosenza*, Avellino 2007, p. 72, e da A. Peters-Custot, in questo volume.

La platea cosentina distingue fra i *franci* e i *franci per cartam*. La distinzione non scaturiva tanto da differenze di status, quanto dalla diversa epoca di acquisizione dello statuto privilegiato.

Per i semplici *franci*, la platea del 1223 presenta il privilegio come frutto di una discendenza familiare. Di ogni *francus* venivano precisati gli antenati e tutti i diversi nuclei familiari di parenti che, nel loro insieme, costituivano una *domus* o *familia*. Questa attenzione per le parentele non dipendeva dalle strutture familiari, ma dall'assetto del prelievo signorile. Infatti a Cosenza, al contrario che in altri centri (ad iniziare dalla vicina Bisignano), le prestazioni al signore gravanti su un *francus* si trasmettevano invariate nel tempo anche se questi aveva una discendenza numerosa.⁸³ Di conseguenza i nipoti, i pronipoti e gli altri suoi discendenti prestavano collettivamente al vescovo i servizi e i pagamenti dovuti dall'antenato che, per primo, aveva ottenuto lo status di *francus*. A Speciano, ad esempio, cinque o sei nuclei familiari costituivano la *familia presbiteri Iohannis Mangonensis*: tutti discendevano appunto dal prete Giovanni, e si ripartivano gli obblighi che un tempo Giovanni doveva.⁸⁴ Le *familie* o *domus* erano dunque, in primo luogo, unità amministrative, anche se certamente la comune responsabilità nella prestazione di imposte, donativi, servizio militare e obblighi di lavoro doveva garantire forme di solidarietà fra le diverse unità domestiche che le costituivano.

In questi casi, lo statuto di *francus* era un dato da tempo consolidato, e certamente già recepito nella perduta platea del vescovo Rufo, del 1184, che servì da base per la compilazione di quella del 1223. Il capostipite di una *familia* era spesso il nonno o il bisnonno dei *franci* registrati nel 1223, e dunque l'acquisto dello statuto privilegiato era avvenuto almeno due o tre generazioni prima.⁸⁵

I capostipiti menzionati nella platea, che avevano ottenuto lo statuto di *francus*, molto spesso erano preti. Evidentemente, erano riusciti ad ottenere l'esenzione, per sé e la discendenza, appunto grazie al clericato. In questi casi siamo cioè di fronte a quei passaggi di *status* connessi all'assunzione degli ordini sacri che come vedremo Ruggero II ritenne necessario limitare, e che proprio nelle aree di rito greco, dove esisteva il matrimonio del clero, si rivelavano particolarmente pericolosi per i diritti del sovrano e dei signori.⁸⁶

I *franci* per discendenza familiare, dunque, erano stati registrati come tali già nel 1184, e di conseguenza i compilatori della platea del 1223 non avevano ragione di ricordare, per giustificare il loro statuto privilegiato, l'avvenuta concessione di una *carta* di franchigia. Questa è la ragione della differenziazione fra i semplici *franci* e i *franci per cartam*. Per questi ultimi, la condizione privilegiata non era sancita da un'antica appartenenza familiare, registrata già nella platea del 1184, ma da una concessione scritta effettuata con ogni probabilità dopo tale data. Ottenuta con denaro o ad altro titolo, questa franchigia (*carta libertatis*) sembra infatti, di massima, recente. Nel 1223 risulta acquisita o da personaggi ancora in vita, oppure dai padri o, tutt'al più, dai nonni. Per i *franci per cartam*, il passaggio di status appare dunque cronologicamente posteriore rispetto a quello dei *franci* per discendenza familiare. Lo testimoniano anche la loro collocazione all'interno della platea, sempre successiva ai *franci* per appartenenza familiare, e la frequente assenza di obblighi di tipo antico, come il servizio militare nel castello costiero di San Lucido.

⁸³ La notazione è di Peters-Custot, TITOLO\$, cit.

⁸⁴ Questi nuclei familiari discendevano da Nicola, Geremia e Bono, tre figli del *presbiter Iohannes* che nel 1223 erano tutti già defunti: la platea registra due figli di Nicola, altrettanti di Geremia (uno era già morto, e viene registrato il nipote), mentre per Bono compaiono i discendenti di un figlio e anche di una figlia, entrambi già morti. Cuozzo, *La platea di Luca*, p. 131.

⁸⁵ Talvolta il capostipite risulta un antenato ancora più lontano, ed è legittimo pensare che la franchigia risalisse alla prima età monarchica. Anche per gli antenati più remoti menzionati nel 1223, restavano comunque sia la memoria che la capacità di ricostruire la discendenza: due elementi che invitano a limitare all'arco di un secolo, di per sé già cospicuo, la storia della *familia*.

⁸⁶ Cfr. oltre, il testo corrispondente alle note 83-86.

A Cosenza come nelle altre regioni, lo statuto di “franco” o “libero” era, insomma, quello di un gruppo privilegiato, che aveva ricevuto una riduzione degli oneri signorili. Poteva anzi accadere che membri del gruppo di *franci* beneficiassero di ulteriori privilegi, come quello ottenuto prima del 1223 da alcuni esponenti di una *familia* di *franci* del vescovo cosentino, che li rese del tutto esenti: dei quattro o cinque nuclei domestici che costituivano allora la *familia presbiteri Michaelis filii Sillicti*, quello costituito dai figli del giudice Nicola venne “*liberatum per cartam ab onere servicii et redditus*”, cioè dalle *corvées* e dalle imposte che continuavano invece a gravare sugli altri discendenti del *presbiter* Michele.⁸⁷

10. “Intuitu persone”

Contrapposti ai *franci*, nelle fonti compaiono spesso gli *angararii*. Per capirne origine e caratteri, dobbiamo affrontare una tematica di rilievo: il nesso fra legislazione regia e realtà sociali. Occorre riformulare la tradizionale interpretazione di alcune leggi. Da un lato, vanno inserite nelle trasformazioni in atto all’interno dei rapporti di dipendenza. Dall’altro lato, bisogna mostrare come i legislatori meridionali applicassero al mondo rurale sviluppi dottrinali e categorie ordinatrici che in parte recepivano le classificazioni presenti nella società, e in parte le modificavano, in una dialettica talvolta impreveduta.

Il contesto complessivo è abbastanza chiaro. La storia del Regno, da questo punto di vista, è soltanto una variante di un processo europeo di costruzione, istituzionalizzazione e definizione giuridica della dipendenza contadina. Salvo pochi casi, non fu un processo di disvelamento di statuti personali in precedenza nascosti, ma una vera e propria creazione ex novo. In Catalogna, Inghilterra, Francia orientale, Emilia, Toscana, Umbria, e in altre aree, vennero elaborati e formalizzati nella dottrina e nelle leggi precisi statuti di servitù.⁸⁸ Invece nel Regno meridionale (e in altre regioni italiane ed europee) la tendenza a istituzionalizzare l’assoggettamento contadino condusse solo eccezionalmente a proclamare l’assenza di libertà.

Nelle rappresentazioni sociali e nell’attività legislativa dei sovrani normanni e svevi vennero privilegiati due percorsi, per così dire, della dipendenza: quello che muoveva dall’esistenza di un legame personale di subordinazione, non estinguibile unilateralmente, e quello che nasceva dalla cessione coatta della propria forza lavoro. Questi due sviluppi paralleli finirono per incontrarsi nella definizione della figura dell’*angararius*, che costituiva uno statuto di subordinazione in ampia misura nuovo.

Prenderemo le mosse dalla innovativa interpretazione della normativa normanna su *ascripticii* e *villani* proposta da Giuseppe Petralia.⁸⁹ Una prima assisa di Ruggero II stabiliva che gli *ascripticii* non potessero accedere al chiericato senza l’assenso dei loro signori, vietando nel contempo a questi ultimi di ricevere compensi per accordare la licenza.⁹⁰ A muovere il re non era, come finora si interpretava, il rischio di simonie e l’incompatibilità di origine giustiniana fra condizione clericale e sottomissione personale, ma una concre-

⁸⁷ Cuzzo, *La platea di Luca* cit., pp. 131-133.

⁸⁸ Per le regioni del Mediterraneo occidentale, la sintesi più recente sono raccolte in *La servitude dans les pays de la Méditerranée occidentale* cit. (per la generale “institutionnalisation des status serviles” in partic. pp. 1046-1048 della *Conclusion* di M. Bourin e P. Freedman); per l’Inghilterra, la sintesi più aggiornata è C. Dyer, *Villeins, Bondsmen, Neifs, and Serfs: New Serfdom in England, c. 1200–1600*, in *Forms of servitude in Northern and Central Europe: decline, resistance, and expansion*, a cura di P. Freedman e M. Bourin, Turnhout, Brepols, 2006, pp. 419-436.

⁸⁹ Petralia, *La “signoria”* cit., pp. 245- 252, alla cui intelligente analisi rinvio per quanto non altrimenti giustificato. Eccessivamente liquidatoria sulle possibilità di utilizzare, nonostante i probabili rimaneggiamenti posteriori, le assise di Ruggero II per lo studio della dipendenza contadina è Nef, *Conquêtes* cit., p. 585.

⁹⁰ *Le Assise di Ariano* cit., pp. 32 e 72 (vat. 10; cass. 6; cfr. inoltre il testo accolto nel *Liber Augustalis* in *Die Konstitutionen* cit., pp. 364-365, 3.2): “*Ascripticios sine voluntate et assensu eorum quorum subditi sunt, et potestati, nullus episcoporum ordinare presumat [...]. Hii quorum ascripticii sunt, si quod premium pro data licentia consecrandi suscepisse convicti fuerint, huiusce ascriptii perdant qui dedit pecuniam ab ordine cadat, fisco vero cum omnibus rebus suis vendicetur*”.

tissima preoccupazione d'ordine fiscale. La norma sembra infatti riguardare soprattutto la situazione siciliana (e calabrese), e riferirsi con il termine *ascripticii* a quel composito mondo di “uomini delle *jarâ'id*” (o platee), costituito da antichi contribuenti del fisco islamico (e, in Calabria, del demanio regio) appunto registrati, *ascripti*, negli elenchi delle giaride o platee.⁹¹

Come sappiamo, gli Altavilla vincolarono alla residenza questa popolazione, assegnandone gruppi più o meno consistenti a chiese e nobili, che acquisivano così il diritto a riscuotere le imposte dovute. Questi *ascripticii* costituivano dunque una risorsa fiscale ceduta dal sovrano, che veniva sminuita dai passaggi alla condizione clericale, e di conseguenza esente. Ogni volta che un uomo dato in concessione a un nobile o a una chiesa diveniva chierico, acquisiva la (parziale) esenzione per sé, le proprie terre e l'eventuale discendenza. Di qui il tentativo di limitare il numero delle nuove consacrazioni, impedendo che l'assunzione degli ordini sacri fosse lasciata alla libera iniziativa del clero e degli stessi villani, e sottoponendola all'autorizzazione del signore, che era il primo a venire danneggiato dall'aumento del numero dei sottoposti esenti. V'era tuttavia la possibilità che il signore richiedesse un *premium*, come dice l'assisa, ricavando un vantaggio dal passaggio di status. I nobili e le chiese, ai quali i villani erano stati temporaneamente concessi, finivano così per alienare, in cambio di un *premium* immediato per la concessione della *licentia consecrandi*, cespiti d'entrata pubblici e teoricamente perpetui, quali erano appunto quelli garantiti dagli uomini loro concessi. Della ricompensa ricevuta nulla andava al sovrano, al quale invece in ultima analisi spettavano i contadini concessi in signoria al nobile o alla chiesa. Anche una simile operazione venne allora vietata. Proprio la platea di Cosenza rappresenta come abbiamo visto una chiara testimonianza dell'ampiezza del fenomeno, attestato dal gran numero di *franci* che dovevano la propria condizione privilegiata a un antenato *presbiter* vissuto all'epoca dei re normanni.

In questo caso, particolarmente complessi appaiono i rapporti che si stabilivano fra realtà sociali e politiche in continua trasformazione da un lato, e dall'altro le distinzioni e le categorie ordinatrici dei legislatori. La norma era mossa dal riferimento ad una situazione specifica, ma soprattutto fuori dall'isola i signori la intesero come un generale divieto alla libera consacrazione dei contadini sottoposti. Questa interpretazione, esplicitamente dichiarata erronea dal sovrano, rese necessario un suo intervento chiarificatore, recepito in uno dei due codici delle Assise con il titolo *rescriptum pro clericis*. Per spiegare il senso della sua prima legge, il sovrano inseriva la categoria degli *ascripticii* in una più generale categoria di uomini obbligati *personaliter*. Poteva così chiarire che il divieto di chiericato valeva solo per questi ultimi, cioè per i villani tenuti a “servire personalmente, a causa della loro persona (*intuitu persone*), come *ascripticii et servi glebe*”, e per chiunque altro, insisteva il *rescriptum*, dovesse le sue prestazioni a titolo personale, e non a causa delle terre ricevute. La licenza non era invece richiesta, proseguiva con inusuale prolissità il legislatore, a quanti erano obbligati in seguito ad una concessione fondiaria (“*respectu tenimentorum vel aliorum beneficiorum que tenent*”), a patto però che restituissero i beni ricevuti.⁹²

Sebbene il giudizio sia complicato dalla probabile rielaborazione subita dal *rescriptum* nel tardo XII secolo, in questo caso l'attività legislativa sembra piuttosto creare istituti, che sanzionarne l'esistenza. Nulla indica che la distinzione fra *villani intuitu persone* e *villani respectu tenimentorum* articolasse la dipendenza contadina con la nettezza sostenuta dal legislatore. Forse la distinzione già esisteva in alcune aree e in singoli casi. Al livello del Regno intero, però, la curia regia sembra proporre una lettura delle relazioni di assogget-

⁹¹ Sulla possibile sinonimia di *rijâl al-jarâ'id* con il greco *enapographoi* e il latino *ascripticii* vedi Johns, *Arabic Administration* cit., ad indicem, e Nef, *Conquêtes* cit., pp. 588-589.

⁹² *Le Assise di Ariano* cit., p. 102 (cass. 39), accolta poi in *Die Konstitutionen* cit., p. 366 (3.3) e il commento a pp. 74-77 per la datazione di questo *rescriptum*, attribuibile a Ruggero II ma con ogni probabilità rielaborato sotto Guglielmo II; perplessità sulla datazione anche in Conte, *Servi* cit., pp. 214-216, che sottolinea come la norma recepisca una dottrina canonistica precisatasi solo nella seconda metà del XII secolo.

tamento nel mondo rurale per molti aspetti inedita. Nelle fonti private, non compaiono mai né la distinzione, né la sua terminologia. Nello stesso *rescriptum*, la difficoltà (e la novità) di questa doppia classificazione dei villani è attestata dal bisogno di entrare nei dettagli e dalla preoccupazione che il testo fosse ancora una volta “male interpretatum”.⁹³ Va notato che le categorie dei *villani intuitu persone* e dei *villani respectu tenimentorum* non indicavano, di per sé, due livelli diversi di subordinazione, ma due sue diverse origini. Tuttavia la nozione di *villani intuitu persone* venne presto utilizzata per designare dipendenti connotati da un legame particolare, personale e intenso, con un determinato signore. Negli ultimi decenni del secolo, la dottrina canonistica sviluppava poi proprio la distinzione fra contadini vincolati ad obblighi derivanti da un contratto, e dunque estinguibili, e contadini obbligati direttamente nelle persone, che non potevano liberarsi unilateralmente dalle obbligazioni e quindi erano di fatto limitati nella loro libertà.⁹⁴

11. “Angararii”

Alla stessa altezza cronologica, oltre all’enfasi sulle soggezioni *intuitu persone*, per identificare forme stringenti di dipendenza contadina veniva manifestandosi una tendenza parallela, che innanzitutto guardava, come in altre regioni europee, alla prestazione di *corvées*.⁹⁵ E, ancora una volta, nell’evoluzione intervenne la legislazione regia.

In via preliminare, va chiarito che fino alla metà del XIII secolo (e oltre) la richiesta di prestazioni d’opera restò molto frequente. Quando parlano di *angarie* e *opere*, le consuetudini meridionali del XII secolo le addossano a tutti gli abitanti, ad eccezione di ristretti gruppi di *militēs* e di *boni homines*. Nel secolo successivo, l’inchiesta condotta nel 1249 nel casale siciliano di Sinagra accertò che sia i dodici nuclei familiari di *burgenses*, sia i ventotto di *angararii* e i sessantuno di *villani* dovevano effettuare *corvées*, anche se in quantità diversa (in media una famiglia *burgensis* lavorava per cinque giorni e mezzo l’anno, quelle dei *villani* per sette e mezzo e quelle degli *angararii* per otto e mezzo); nel vicino casale di S. Lucia, dove queste differenziazioni erano assenti, tutti i centotto *homines* erano soggetti a due *opere* annuali.⁹⁶ Negli stessi anni, in una serie di centri della Capitanata censiti nel cosiddetto *Quaternus de excadenciis*, i servizi in lavoro, pur se non generali, restavano abbastanza diffusi: a Tufara riguardavano sessantatré dei circa ottanta abitanti, mentre nei centri vicini la percentuale era più bassa.⁹⁷ A Bisignano e Cosenza, tutti gli *homines* dei vescovi erano sottoposti alle *corvées*, compresi i *franci* che a Bisignano prestavano fra le due e le otto opere annuali, e a Cosenza (in genere) tre.

Per definire le condizioni personali, sembra dunque che a lungo, più della soggezione a lavori obbligatori, di per sé molto comune, dovettero in realtà contare soprattutto la quantità e la durezza delle prestazioni, e forse anche se potevano o meno essere prestate per interposta persona. Inoltre in alcuni casi, e primo fra tutti proprio a Cosenza, la richiesta di lavoro colpiva i singoli *angararii*, mentre per i *franci* riguardava raggruppamenti familiari anche molto vasti.

⁹³ La scarsa importanza pratica della distinzione ruggeriana era già stata sottolineata da Chalandon, *Histoire* cit., II, p. 530. Tutt’al più, si può notare l’insistenza sulla *persona* dei sottoposti inizia a diffondersi nell’ultimo terzo del XII secolo: una delle prime attestazioni esplicite è costituita da un inventario del 1182, dove fra i contadini soggetti a Rainone di Sorrento quelli sottoposti alle maggiori prestazioni appaiono qualificati come *homines de persona*: I. Giorgi, *Confessione di vassallaggio fatta a Rainone da Sorrento dai suoi vassalli del territorio di Maddaloni*, in “Buletto del Istituto storico italiano”, 5 (1888), pp. 89-99.

⁹⁴ Conte, *Servi* cit., pp. 156ss.

⁹⁵ È ad esempio nota l’enfasi posta da Marc Bloch sulle *corvées* per spiegare l’origine del *villeinage* inglese (M. Bloch, *La società feudale*, Torino 1977, pp. 304-309; Idem, *Signoria francese* cit., pp. 162-163).

⁹⁶ D. Girgensohn – N. Kamp, *Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit aus Patti*, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 45 (1965), nn. 7-8 alle pp. 133-148.

⁹⁷ G. De Troia, *Foggia e la Capitanata nel Quaternus excadenciarum di Federico II di Svevia*, Foggia 1994, pp. 87-432.

Tuttavia, nonostante l'ampia diffusione, sempre più spesso le *corvéés* vennero assunte come prova di particolare dipendenza. Ecco allora entrare in scena il termine *angararius*. Il vocabolo, va detto, è storiograficamente fra i più usurati, in quanto molti studiosi lo considerano dotato già nell'XI secolo di una precisa accezione tecnica, volta ad individuare un gruppo sociale ben definito sul piano giuridico.

In realtà la sua storia è inquinata da falsificazioni e anacronismi. Le attestazioni più antiche, di solito nella forma di *angarius*, provengono in linea di massima da documenti falsi, o comunque sospetti.⁹⁸ Ancora per il regno di Ruggero II, tutte le menzioni presenti nei diplomi regi in latino compaiono in atti interpolati. Solo dopo la metà del XII secolo il termine si diffonde. Ma fino all'età sveva sembra privo, nella maggioranza delle attestazioni, di una valenza tecnica, finalizzata a individuare una categoria di rustici distinta dal resto dei *villani*. *Angararii*, genericamente, sono definiti i contadini di modesta condizione soggetti ad alcune restrizioni. Vengono ricordati, per lo più, perché era loro vietata l'oblazione di sé e dei propri beni in favore di istituti religiosi.⁹⁹

Con Federico II, il termine assunse un significato tecnico. All'interno del mondo dei *villani*, finì per designare gli individui e i gruppi più assoggettati. In questa evoluzione, un passaggio importante fu costituito dalla distinzione fra i *villani simpliciter* e i *villani angararii*. Generazioni di storici ne hanno sottolineato l'importanza. Va allora detto che, nel corpus legislativo federiciano, il senso della distinzione è poco chiaro, poiché la sua unica attestazione fu rapida e incidentale: il sovrano la richiamò per ribadire che le limitazioni imposte all'acquisto di terre appartenenti a residenti del demanio regio colpivano tutti gli *homines* sottoposti a nobili e chiese, "sia gli *angararii*, sia anche i villani semplici o di qualsiasi condizione".¹⁰⁰ Nel resto della legislazione *angararius* risulta in prevalenza usato in via generica, per esprimere una condizione di debolezza sociale ed economica, nonché la presenza di pesanti obblighi di lavoro.¹⁰¹

Un chiarimento decisivo viene, però, da altre fonti. Nel 1239 e nel 1247, alcuni mandati imperiali attestano come chiese e nobili potessero pretendere il ritorno dei dipendenti qualora costoro fossero stati *villani angarari* e fossero emigrati dopo l'incoronazione di Federico II nel 1220.¹⁰² Gli *angararii* erano dunque contadini assoggettati, a partire dall'effettivo inizio del regno di Federico II, a forti limitazioni alla mobilità. Queste limitazioni dovevano già esistere nel 1231, al momento della promulgazione del *Liber Augustalis*.

⁹⁸ In particolare, segnalo che la citatissima donazione del 1136 che menziona *angarius servus sive liber* è un falso di metà Duecento (*Codice diplomatico verginiano* cit., III, n. 232, pp. 128-134); falso è anche il diploma ducale del 1080 dove compare l'espressione *servus sive angarius* (Menager, *Recueil* cit., n. 56, pp. 191-197).

⁹⁹ F. Ughelli, *Italia sacra...*, I-X, II ed. a cura di N. Coleti, Venezia 1717-1722, IX, coll. 344-345, a. 1193 (donando il casale di Lungro per la fondazione di un monastero di S. Maria delle Fonti, i signori calabresi di Braholla – oggi Altomonte – concedevano a tutti i propri dipendenti la facoltà di divenire oblati del monastero con i propri beni, ma eccettuavano gli *angarii* a loro stessi sottoposti o ai loro baroni; Winkelmann, *Acta Imperii* cit., I, n. 63, pp. 60-61, a. 1211 (fra le concessioni di Ottone IV agli ospedalieri, figura la facoltà di ricevere oblazioni, ma anche in questo caso "exceptis angaris et hiis qui feudi annexi sunt"), e n. 127, pp. 107-108 (a. 1215).

¹⁰⁰ "Sive angararii sint sive etiam villani simpliciter aut cuiuscumque condicionis": *Die Konstitutionen* cit., p. 376, III.10. Su questa distinzione ha insistito fra i primi Peri, *Villani e cavalieri* cit., pp. 18-19.

¹⁰¹ In tutto il *Liber Augustalis*, il termine *angararius* compare in realtà solo quattro volte (molto utile *Vocabularium Constitutionum Regni Siciliae Friderici Secundi Imperatoris*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Pratola Serra 2002, p. 142): *Die Konstitutionen* cit., p. 209, I.50 (la punizione per le città che si costituivano in libero comune nominando consoli, podestà o altri ufficiali era la distruzione fisica e la riduzione degli abitanti allo stato di *angararii*); p. 338, II.32 (divieto di dare fede a "nullus angararius vel villicus seu quicumque villanus, qui in villis et casalibus habitat, et postremo nullus vilis condicionis", in processi che coinvolgevano nobili e questioni di rilievo); p. 376, III.10 (norme relative all'acquisto di beni di abitanti del demanio da parte degli *homines* di chiese, conti, baroni e cavalieri, "sive angararii sint sive etiam villani simpliciter aut cuiuscumque condicionis"); p. 431, III.60 (divieto di nominare giudici o notai i figli dei chierici e gli altri illegittimi, nonché "qui vilis condicionis sit, villanus aut angararius forsitan"). Come si vede, sono tutti passi che, pur senza proporre nette distinzioni fra gli *angararii* e gli altri abitanti delle campagne, adombrano per i primi un stato particolare di *vilitas condicionis*.

¹⁰² Winkelmann, *Acta Imperii* cit., n. 834, pp. 643-644, a. 1239; n. 920, pp. 695-697, a. 1247-1248.

lis,¹⁰³ ed è molto probabile che, a loro volta, riprendessero e ampliassero norme anteriori. Già all'inizio del regno federiciano, sembra infatti che i signori potessero rivendicare i dipendenti fuggiti che dovevano loro prestazioni d'opera. L'indizio più esplicito appare nel 1224, in una sentenza dei giudici imperiali relativa ai *villani* delle chiese, dei monasteri e dei *militēs* di Sorrento. In caso di fuga dei dipendenti, la sentenza garantiva "lo stesso diritto che, in altre zone del Regno, era attribuito ai signori contro i contadini sottoposti a *corvées* che erano fuggiti".¹⁰⁴ Con ogni probabilità, il riferimento riguardava la possibilità di richiamare i fuggitivi, ma sembra anche alludere, piuttosto che ad una normativa ben delineata e di generale applicazione, ad una prassi diffusa in alcune aree soltanto del Regno.

12. Epilogo

Per classificare l'articolato mondo dei dipendenti rurali, le due distinzioni (fra *villani angararii* e *simpliciter*, e fra *villani intuitu persone* e *respectu tenimentorum*) erano sorte in modo indipendente. La dura realtà della subordinazione contadina rese però inevitabile il loro incontro.

Prime convergenze fra lo sviluppo che enfatizzava la dipendenza *intuitu persone*, e quello che muoveva dalle *corvées*, sembrano presenti fin dalla tarda età normanna. L'indizio più significativo è rappresentato da una precisazione aggiunta nel 1172 (o forse nel 1189), su mandato dei giustizieri del re, alle consuetudini di Corneto: essa richiamava la legislazione sovrana (*regia assisa*) per privare gli *angarii* del castello della libertà di accesso al chiericato, in precedenza garantita a tutti gli abitanti.¹⁰⁵ Sia l'inserimento del nuovo termine (*angarii* non compare mai nella redazione originaria delle consuetudini), sia la sostanza del divieto mostrano come la curia regia tendesse a identificare appunto negli *angarii* quei *villani intuitu persone* dei quali soltanto si parlava, nel citato *rescriptum* ruggeriano, per vietare gli ordini sacri. Un primo incontro fra le due diverse letture dell'assoggettamento contadino era dunque già avvenuto.

Il *Liber Augustalis* non teorizzò questo collegamento.¹⁰⁶ Ma era la realtà stessa dei rapporti sociali che doveva ormai suggerire un legame, nel qualificare i livelli più depressi del mondo rurale, fra soggezione personale e prestazioni d'opera. Le situazioni di più stretto assoggettamento comportavano sia la prestazione di un elevato numero di *corvées*, sia una subordinazione di tipo personale.

Nella tarda età normanna e, soprattutto, all'inizio del regno di Federico II il termine *angarius* subì dunque un'evoluzione e una formalizzazione, finendo per diventare un nuovo istituto. Come abbiamo visto, era l'esito di un processo complesso, a lungo negletto dalla ricerca. L'iscrizione in liste di contribuenti e assoggettati (*adscripticii*) era evoluta nella categoria dei sottoposti *personaliter*, nella loro persona. Muovendo dalla pratica in sé del tutto comune del lavoro obbligatorio, in altre situazioni la nozione di *angarius* era servita ad indicare i contadini più subordinati. Infine, questi due modelli di subordinazione si

¹⁰³ Una delle costituzioni del 1231 ordinava il ritorno alla residenza originaria degli uomini che fossero emigrati dopo l'incoronazione imperiale del 1220 dai territori di signori laici ed ecclesiastici, e che fossero soggetti a *personalia servitia*. *Die Konstitutionen* cit., pp. 371-372, III.6 ("Equa etiam lance sancimus, ut ecclesiarum homines, comitum seu baronum vel militum, qui tamen dominis suis de personalibus servitiis minime teneantur, si a tempore nostre coronationis felicitatis ..., redire ad terras dominorum suorum compellantur"). L'indicazione "minime" circa la prestazione di servizi personali, va intesa, piuttosto che come un'esclusione, come l'indicazione anche di una modesta quantità (un cinquantennio dopo Melfi, già Marino da Caramanico glossava: "vel verbum minime fuit hic positum vitio scriptoris, vel exponas minime, id est parum"; *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III : Cum Commentariis veterum Jurisconsultorum*, Neapoli 1773, I, p. 306).

¹⁰⁴ "Illud ius quod de aliis villanis fugientibus, qui angarias et perangarias debent, per alias partes regni dominis eorum servatur" : Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica* cit., II/1, p. 383.

¹⁰⁵ Del Giudice, *Codice diplomatico* cit., p. LVI.

¹⁰⁶ L'assisa ruggeriana sul sacerdozio dei *villani*, con la sua distinzione fra soggetti *intuitu persone* e quelli *respectu tenimenti*, venne riproposta invariata, senza aggiungere alcun riferimento alla nozione di *angarius*: *Die Konstitutionen* cit., p. 366 (3.3).

erano incontrati e fusi, attribuendo alla figura di *angararius* connotati nuovi, di una subordinazione definita allo stesso tempo dalla natura personale e dagli obblighi di lavoro.¹⁰⁷ Anche le platee calabresi recano traccia di questa trasformazione. A Bisignano i contadini del vescovo che erano stati qualificati genericamente come *villani* nella conferma dei possessi episcopali effettuata nel 1192 da Celestino III, risultano poi definiti *angararii* nella platea, successiva alla metà del Duecento.¹⁰⁸ All'epoca di redazione delle platee di Cosenza, invece, l'evoluzione sembra ancora in corso. Il termine *villani* risulta utilizzato soprattutto nelle platee più antiche, poco posteriori all'elezione del vescovo Luca nel 1203,¹⁰⁹ mentre è molto raro in quella del 1223. Inoltre contadini presentati come *villani* nelle platee più antiche, furono qualificati come *angararii* nel 1223,¹¹⁰ e spesso si ha l'impressione che le menzioni di *villani* che ancora vi figurano siano il residuo di inventariazioni anteriori.¹¹¹ Questa lettura dell'assoggettamento contadino per un certo tempo prevalse. Le norme contro la mobilità dei contadini soggetti a prestazioni di lavoro furono mantenute dai sovrani angioini, che mutuarono dai predecessori anche questo tipo di rappresentazione della dipendenza contadina.¹¹²

La legislazione degli Angiò (e in minor misura anche la corrispondenza) in realtà quasi non menziona più né gli *angararii*, né addirittura i *villani*,¹¹³ preferendo il termine di *vassalli*. Ma per tutta l'età angioina numerosi sono i mandati dei sovrani volti a richiamare alla residenza d'origine i contadini che si erano allontanati dai territori di nobili e chiese pur essendo tenuti a *servitia personalia* o ad *angarie et perangarie*.¹¹⁴ La richiesta proveniva di solito dal feudatario stesso, che segnalava le emigrazioni per ottenere una diminuzione dei propri obblighi feudali. L'incarico di ottenere il ritorno dei *vassalli* tenuti ad *angarie* era affidato ai giustizieri, che però non dovevano molestare gli emigrati stabilitisi da oltre un decennio in terre del demanio regio. Nel contempo, restavano in vigore anche le norme

¹⁰⁷ La complessità di questa evoluzione impedisce di accogliere l'idea, corrente nella storiografia, di una diretta derivazione degli *angararii* federiciani dagli *adsripticii* e dai *villani intuitu persone* di Ruggero II (è un punto sul quale insiste giustamente Petralia, *La "signoria"* cit., p. 250).

¹⁰⁸ De Leo, *Un feudo vescovile* cit., pp. 22-23.

¹⁰⁹ Per l'epoca di compilazione delle platee delle parrocchie e delle prebende, cfr. Cuozzo, *La platea di Luca* cit., pp. xxv-xxix.

¹¹⁰ Ad es. *Michael filius Belprandi* è presentato come villano nella platea delle prebende (Cuozzo, *La platea di Luca* cit., p. 25) e come *angararius* in quella delle *baiultiones* (p. 95).

¹¹¹ Indicative del cambiamento in corso nella terminologia della dipendenza sono anche annotazioni come quella relativa a p. 37: "Prebenda Sancti Salvatoris est ipsa ecclesia cum villanis suis et cadentiis; villanorum quorum nomina sunt hec"; tuttavia prosegue poi: "apud Discalciatos hii sunt angararii: Rogerius filius Daculi ..." (seguono una ventina di nomi).

¹¹² La continuità con l'età sveva è anche nella meccanica ripresa della distinzione ruggeriana fra soggetti "ratione persone" e quelli "rerum tantummodo ratione". La citazione nel testo è tratta dalla *Constitutio super ordinatione Regni Sicilie* emanata nel 1285 da Onorio IV (*Les Registres d'Honorius IV (1285-1287)*, a cura di M. Prou, Paris 1886-1888, n. 96-97, coll. 72-89, in partic. *item* 37 del n. 96, e *item* 9 e 15 del n. 97; edita anche, ma da una copia trecentesca molto scorretta, in *I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangeri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, Napoli 1950-, XXXI, n. 147, pp. 208-220). Le norme riprendevano precedenti provvedimenti dei sovrani angioini, e nel 1286 furono riproposte invariate da Federico III per la Sicilia (Peri, *Villani e cavalieri* cit., p. 24; F. Testa *Capitula regni Siciliae*, Palermo 1741-1743, I, p. 23, n. 38). Cfr. inoltre R. Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921, n. 44, pp. 47-50; i capitoli di Carlo II editi in *Constitutionum Regni Sicilie* cit., II, p. 47, e il commento alle costituzioni federiciane redatto nel primo Trecento da Andrea da Isernia ed altri (*ivi*, I, p. 305).

¹¹³ Come notato da Trifone, *La legislazione angioina* cit., pp. clxxxvi-clxxxviii.

¹¹⁴ Nei mandati regi, peraltro, ritorna sporadicamente il termine *angararius*, e in via eccezionale anche quello di *ascripticius*. Esempi di mandati per il ritorno di contadini alla residenza d'origine sono, fra gli altri: *I registri della cancelleria angioina* cit., III, nn. 137, 267, 293 e 299 (a. 1270); VI, nn. 381, 489, 506 e 507 (a. 1271); IX, nn. 251, 257 341, 349, 354 (a. 1272-1273); XI, n. 48 (a. 1273). Una analisi in G. Vitolo, *Rivolte contadine e brigantaggi nel Mezzogiorno angioino*, in «Annali dell'Istituto Alcide Cervi», 16, 1994, pp. 207-225, a pp. 210-212. Ancora nel 1432, Alfonso d'Aragona concedeva al conte di Sinopoli il ritorno di "tucti li vassalli soy ascripti seu villani" (*Fonti aragonesi*, I, Napoli 1957, n. 9, a pp. 7-8).

che imponevano il ritorno agli abitanti del demanio, di qualsiasi condizione fossero, che si erano trasferiti nei territori di nobili e chiese.¹¹⁵

L'efficacia di questa normativa è dubbia, tanto più che numerosi elementi mostrano che i signori, in un periodo di crescita demografica, accettavano volenti o nolenti l'emigrazione dei sottoposti. Nella platea di Bisignano, ad esempio, vennero registrati anche numerosi *angararii* che avevano cambiato residenza, e ciò nonostante conservavano i beni ricevuti in concessione dal vescovo.¹¹⁶ Nelle vaste terre di Montecassino, poi, tutti gli *angararii* avevano diritto di emigrare, vendendo le terre possedute; all'abbazia spettavano un terzo del prezzo di vendita e tutti i beni che l'emigrante non aveva alienato (la devoluzione scattava peraltro dopo un anno e un mese di assenza).¹¹⁷

Con Federico II e con gli Angioini, siamo ormai nel pieno e tardo Duecento. A questa altezza cronologica, la nozione di servitù, oggetto di ampie discussioni, era già stata bene caratterizzata sul piano giuridico. È allora tanto più significativo che non venisse applicata ai contadini nelle disposizioni dei sovrani. Esplicite definizioni della condizione di *angarius* o di *villanus* come uno stato di assenza di libertà compaiono, a ben guardare, solo in tardi commentari al corpo legislativo federiciano e angioino.¹¹⁸ Né si deve dare peso alle nostalgie, reazionarie e travisanti, di signori come il vescovo di Cefalù, ricordato all'inizio, che, osservando i lunghi elenchi di uomini assegnati ai suoi lontani predecessori da Ruggero II, li interpretava come concessioni di *villani* di condizione servile, e lamentava come tutti fossero "libertatem adepti".¹¹⁹

Oltre a travisare il passato, questi lamenti tradivano il presente. Erano inutili e anacronistici.

Sempre più l'evoluzione economica, sociale e politica mutava le relazioni fra signore e sottoposti, sottraendo spazio alle soggezioni personali e al lavoro obbligatorio. In alcuni casi, nuova enfasi veniva posta su rapporti di tipo più esplicitamente economico, con l'utilizzazione di salariati, l'introduzione di nuovi contratti agrari, la scomparsa delle riserve signorili. Ma molto cresceva anche il rilievo attribuito alle forme di dipendenza di tipo territoriale, a quei "feudi" che massicciamente si dilatavano sia nei poteri dei titolari, sia nelle dimensioni, a spese del potere centrale e di un demanio regio che tanto nei territori angioini che nella Sicilia aragonesa conosceva una fortissima contrazione. A tutto questo si

¹¹⁵ *I registri della cancelleria angioina* cit., XIII, n. 311 (a. 1276).

¹¹⁶ De Leo, *Un feudo vescovile* cit., ad es. pp. 145, 156 e 186; una notevole mobilità degli *angararii* è rilevabile anche nella platea di Cosenza.

¹¹⁷ Fabiani, *La Terra di S. Benedetto* cit., II, pp. 242-245.

¹¹⁸ Inusuale, ma connessa a sapienti riferimenti al dibattito dottrinale (e alle assise di Ruggero II recepite nel *Libro Augustalis*), è poi una petizione indirizzata nel 1290 a Carlo II dal suo ostiario, Giovanni *de Honella*. Ricevuto in feudo il castello di *Turris de Zuppis*, Giovanni, oltre a lamentare l'emigrazione di *vassalli angararii*, protestava contro le franchigie che il precedente feudatario aveva concesso, a pagamento, a sei abitanti, che comportavano una diminuzione dei redditi feudali. Per sostenere l'illegittimità di queste concessioni, e ottenerne la revoca, si affermava che riguardavano *ascriptitii* ed erano avvenute *contra juris pheudorum observantiam* (*Le carte di Léon Cadier alla Bibliothèque nationale de France. Contributo alla ricostruzione della Cancelleria angioina*, a cura di S. Morelli, Rome 2005, n. 61, pp. 38-39).

¹¹⁹ Il celebre testo enumera ottantadue "villani exteri" (nel senso, forse, di *exografoi*, cioè di non elencati in giaride: Johns, *Arabic Administration* cit., p. 62) e menziona tremilaottocentotto "villani civitatenses" (forse *rijâl al-jarâ'id*). Rinvio all'edizione del *Rollus Rubeus* cit., pp. 39-41, da preferire a C. A. Garufi, *Censimento e catasto della popolazione servile. Nuovi studi e ricerche sull'ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia nei secoli XI e XII*, in "Archivio storico siciliano", XLIX (1928), pp. 1-100, a pp. 97-100, con erronea attribuzione al 1244 (risale invece al 1328-1329: cfr. Peri, *Villani e cavalieri* cit., pp. 32 e 80; le liste di villani risalivano probabilmente al 1139 o al 1143: Johns, *Arabic Administration* cit., p. 6). Sempre dovuto all'iniziativa dei presuli di Cefalù è poi il citatissimo riconoscimento del proprio status di *villanus*, con i connessi obblighi di prestare canoni e *corvées* e di "obedire in omnibus ... sicut alii villani vestre ecclesie", imposto nel 1279 ad un abitante di Collesano che aveva invece voluto comportarsi come un "libero" ("me gerebam pro libero"): un tipo di documento significativamente molto raro, connesso al bisogno di sostenere una signoria in crisi, che attesta una pulsione a definire in termini servili il villanaggio, ma che anche tradisce la consueta idea di libertà come esenzione (cfr. Corrao, *Il servo* cit., p. 65).

sommavano una mobilità geografica e sociale accresciuta prima dagli sconvolgimenti del conflitto angioino-aragonese e poi dalla crisi demica, le rivendicazioni dei sottoposti contro gli oneri signorili, le conversioni delle *corvées* in versamenti monetari e il ruolo crescente delle *universitates* demaniali e feudali.

* * *

La lezione che viene dal Mezzogiorno italiano è, in primo luogo, un invito a guardarsi dalla genericità, dalla pulsione ad appiattare e semplificare. Ci ricorda quanto il mondo della dipendenza fosse un mondo irriducibilmente plurale, “variopinto come la veste di Arlecchino”.¹²⁰ Non basta dunque rovesciare radicati cliché storiografici, e constatare come davvero il silenzio delle fonti più sopra notato derivi dalla mancata qualificazione servile di un generalizzato e omogeneo villanaggio. Piuttosto, occorre ricostruire la complessa evoluzione innescatasi dal tardo XI secolo con il moltiplicarsi delle dominazioni personali e territoriali. La signoria riprese e diffuse l’idea di esenzione, di privilegio come libertà rispetto al normale statuto di subordinazione. Quest’ultimo, però, non venne definito come inferiorità servile. Scattarono, invece, evoluzioni complesse, in una dinamica cui contribuivano le trasformazioni sociali e economiche, la riflessione colta, la legislazione regia.

La mancata qualificazione servile dell’assoggettamento contadino non ha nulla di sorprendente, ma va comunque spiegata. Era l’esito della partita giocata intorno alla soggezione dei rustici dalla monarchia, dai nobili e dalle chiese, dalle élites locali, dagli stessi contadini. Il linguaggio della servitù, infatti, era altamente performativo, influenzava e costruiva la realtà che descriveva. In tutta Europa, fu quindi uno strumento di dominio, al quale i dominanti fecero ricorso quando era possibile e opportuno. Ad esempio signori potenti come i baroni del Lazio e della Toscana meridionale non ebbero alcun bisogno di ricorrervi. Viceversa nella Toscana centrale e in Franconia (solo per fare altri due esempi), signori più deboli e in maggiore competizione promossero la definizione servile dei sottoposti per contrastare la pressione di signori concorrenti e i processi di emancipazione dal basso.¹²¹

Come spiegare, allora, l’evoluzione meridionale? Con la forza della “feudalità”, che rese inutile affermare la non libertà dei sottoposti? Con la resistenza dei dominati? O piuttosto con gli orientamenti della politica regia? Una risposta completa porterebbe lontano dall’ambito scelto per quest’articolo: dovremmo abbandonare i percorsi sinuosi dei linguaggi e delle rappresentazioni, e immergerci nella realtà della dipendenza contadina e del potere signorile. Ma va detto, comunque, che le nostre conoscenze inducono tutte a privilegiare il fattore monarchico.

Certamente, contarono la determinazione dei sottoposti e lo sviluppo di molte comunità. Come pure dovettero giocare il loro ruolo, rendendo superfluo lo strumento servile, sia la potenza di alcuni signori, sia l’appoggio contro le rivendicazioni contadine che le strutture pubbliche garantivano anche ai *domini* meno forti. In primo luogo, però, l’argomento servile restò lontano dal proscenio delle relazioni fra gli uomini poiché i sovrani temevano i suoi effetti sul potere regio. Una formalizzata servitù avrebbe accentuato nei signori la pretesa ad una pienezza di dominio, che era inevitabilmente destinata a marginalizzare l’intervento degli ufficiali pubblici.

È una riprova della forza, e dell’ambizione, della monarchia meridionale. Nella stessa epoca, i re normanni d’Inghilterra definivano il *villeinage* per sottoporre alla propria diretta giurisdizione almeno i contadini liberi, distinguendoli dai *villeins*, destinati ad essere sog-

¹²⁰ Bloch, *Signoria francese* cit., p. 121

¹²¹ Per Lazio e Toscana, S. Collavini, *Il «servaggio» in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 112, 2000, pp. 775-801; per la Franconia, J. Demade e J. Morsel, *Les Eigenleute de Franconie aux XIII--XV siècles: essai d’appréhension spatiale et sémantique d’une catégorie sociale malmenée*, in *Forms of servitude* cit., pp. 75-114.

getti solo ai tribunali signorili.¹²² I sovrani meridionali, viceversa, restarono orgogliosamente attaccati a una visione del territorio e dei poteri pubblici che copriva l'intero Regno e tutti gli abitanti, senza accettare quelle zone d'ombra che una formalizzata nozione di servitù avrebbe di necessità creato.

¹²² Per le recenti interpretazioni sull'origine del villanaggio inglese, che hanno spostato l'accento dai fattori economici (l'incremento delle corvées) al ruolo della monarchia, v. Dyer, *Villeins, Bondsmen, Neifs* cit.